SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

359° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2750) — 1/4

INDICE

Commissioni permanenti e Giunte

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 3
2ª - Giustizia . . . . . » 7
3ª - Affari esteri . . . . . » 8
4ª - Difesa . . . . . » 10
5ª - Bilancio . . . . . » 16
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 25
7ª - Istruzione . . . . . » 30
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 35
9ª - Agricoltura . . . . . » 41
10ª - Industria . . . . . » 44
11ª - Lavoro . . . . . » 48
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 51

Commissioni d'inchiesta

Commesse d'armi . . . . . *Pag.* 54

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 55
2ª - Giustizia - Pareri . . . . . » 56
4ª - Difesa - Pareri . . . . . » 57
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 57
6ª - Finanze e tesoro - Pareri . . . . . » 57
7ª - Istruzione - Pareri . . . . . » 58
10ª - Industria - Pareri . . . . . » 58
11ª - Lavoro - Pareri . . . . . » 59

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 60

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

Presidenza del presidente
MURMURA
indi del Vice Presidente
FLAMIGNI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Colucci e per l'interno Corder.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SULL'ULTERIORE CORSO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19, 177, 206, 207, 320 E 598, IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il senatore Stefani, dopo aver sottolineato che ormai da lungo tempo la Commissione è in attesa che il Governo definisca il proprio orientamento in ordine alla riforma delle autonomie locali, fa presente che sabato scorso, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, si è tenuto un convegno appunto in tema di autonomie locali per esaminare il testo di un articolato trasmesso dal Ministero dell'interno alle forze politiche ai fini di acquisirne il parere. Sottolinea la grave circostanza, chiedendosi peraltro se non sia il caso di sollevare la questione anche di fronte alla presidenza del Senato, poichè la sede naturale ed istituzionale per il confronto su proposte governative — in questa fase procedurale — è la Commissione la quale peraltro è giunta ad un avanzato stato di elaborazione della riforma e verso la quale dunque il Ministero dell'interno si è comportato in modo che egli giudica nè serio nè corretto. Conclude partecipando ai commissari il disagio in cui, in qualità di componente della Commissione affari costituzionali, si è venuto a trovare nel corso del ricordato convegno.

Il sottosegretario Corder pone in evidenza che la riforma delle autonomie costituisce una impresa di carattere storico ed i tempi con i quali si procede alla sua definizione, se da un lato si prestano a rilievi critici, dall'altro consentono di far maturare nelle coscienze, anche attraverso il contributo e la partecipazione di ambienti politici, sociali ed accademici, la grande dimensione di tale impresa. Il testo distribuito al convegno di Bologna è un elaborato del Ministero dell'interno e non del Governo, ed è stato sottoposto al vaglio della dottrina perchè appunto anche da quella sede provengano opportuni contributi: questo è stato l'intento dell'iniziativa mentre è da escludere ogni volontà del Ministero dell'interno di frapporre remore alla definizione della riforma.

Sull'argomento interviene anche il senatore Vernaschi, che ricorda come da lungo tempo presso la Commissione affari costituzionali sia in fase di elaborazione la riforma delle autonomie e come molte delle norme che passano al vaglio del Parlamento siano collegate all'assetto delle autonomie, il cui quadro dunque deve essere al più presto definito. Avverte quindi che i fatti riferiti dal senatore Stefani suscitano in lui perplessità dato che più volte il Ministero dell'interno ha fatto sapere che un proprio elaborato era in corso di redazione senza che peraltro alcunchè sia stato mai trasmesso alla Commissione. Pur ritenendo pertanto valida l'iniziativa di consultare gli ambienti scientifici e pur considerando giusta la ricerca di raccordi con le forze politiche, quanto meno sarebbe stato necessario portare a conoscenza della Sottocommissione, istituita per l'esame dei disegni di legge sull'ordinamento locale, gli elaborati che il Ministero stesso stava predisponendo sicchè, pur in assenza di un testo ufficiale, si sarebbe potuto fare proficuo e tempestivo uso degli elementi conoscitivi così forniti.

Secondo il senatore Maffioletti il discorso del sottosegretario Corder non è riuscito a celare l'imbarazzo del rappresentante del Governo: in realtà i fatti denunciati

evidenziano la violazione, da parte del Ministero dell'interno, di una norma di correttezza. Fatto quindi presente che, a norma di Regolamento, sono ampiamente scaduti i termini per il differimento dell'esame, richiesto dal Governo, della riforma delle autonomie, ricorda che, essendo stato più volte sollevato in seno alla Commissione il problema della presentazione del testo governativo, le risposte sono state sempre dilatorie. Ai lavori della Sottocommissione il Governo non ha partecipato, in sede di Commissione il suo atteggiamento è stato evasivo: con queste premesse non può che sorprendere la diffusione del testo di cui si è discusso a Bologna. Occorre dunque che il Governo riconsideri in modo serio il suo atteggiamento, che è stato anomalo essendo venuto meno, da un lato, al rispetto delle norme regolamentari e, dall'altro, a criteri di correttezza nei confronti della Commissione.

Il senatore Mancino fa presente che la sua parte politica ha più volte manifestato perplessità per il fatto che il Governo non sia ancora riuscito a presentare un proprio disegno di legge di riforma delle autonomie, e che, stante la distanza esistente tra le forze politiche di maggioranza, più volte è stato suggerito al Governo di consentire la ripresa del confronto parlamentare attraverso la presentazione di emendamenti migliorativi od integrativi della bozza a suo tempo predisposta dalla apposita Sottocommissione.

Ritiene inoltre che non si possa contestare al Ministero dell'interno il diritto-dovere di sottoporre a verifica un elaborato che certo non ha motivo di nascondere: ciò del resto è già avvenuto lo scorso anno, in un convegno a Torino, e non deve meravigliare che a Bologna la cultura giuridica sia stata chiamata ad esaminare quell'elaborato. Poichè ai convegni sulle autonomie a Viareggio, prima, ed a Pescara, successivamente, sembra che a parlare delle autonomie sia stato principalmente il Ministro delle regioni, crede che, se mai, occorrerebbe sapere se non sia intervenuta una riforma istituzionale che abbia sottratto al Ministero dell'interno la competenza in materia di enti locali.

Al di là di tale interrogativo, il senatore Mancino conclude chiedendo che alla ripresa dell'esame dei provvedimenti sulla riforma delle autonomie locali il Governo contribuisca autorevolmente al dibattito, presentando propri organici emendamenti.

Il senatore Perna rileva la necessità che le forze della maggioranza, senza frapporre ulteriori indugi, compiano le scelte necessarie per la definizione della riforma delle autonomie e, dopo aver richiamato i disposti di cui agli articoli 51, secondo comma, e 44, terzo comma, del Regolamento (riguardanti, rispettivamente, il termine di differimento dell'esame di un provvedimento in caso di preannuncio da parte del Governo di misure sulla stessa materia nonchè il termine per la presentazione della relazione all'Assemblea) preavvisa che qualora non si dovesse procedere subito nei lavori per la definizione della riforma delle autonomie, solleverà il problema in Assemblea non ritenendo ammissibile, attraverso aggiramenti del Regolamento, il differimento dell'esame dell'importante materia.

Il senatore Spadaccia conviene con il senatore Perna, rilevando che corrisponde alle regole della democrazia procedere attraverso chiari confronti alla definizione della linea da seguire.

Il presidente Murmura, a questo punto, fa osservare che i termini di sospensione richiesti dal Governo sono scaduti tanto che i provvedimenti di riforma delle autonomie locali sono iscritti all'ordine del giorno della Commissione. Egli stesso, d'altra parte, nel corso dell'ultima riunione dei presidenti delle Commissioni permanenti ha chiesto che la materia venisse inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea. Assicura quindi che dalla prossima settimana sarà ripreso l'esame dei disegni di legge sulle autonomie.

Il senatore Maffioletti preso atto delle dichiarazioni del presidente Murmura e delle buone intenzioni da lui manifestate, si riserva comunque, circa la procedura da seguire, di attivare le norme regolamentari atte ad investire della materia l'Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA

« Norme per la stabilizzazione del personale precario del Ministero delle finanze e per il potenziamento delle Conservatorie dei registri immobiliari » (1647), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore Saporito, che si sofferma ad illustrare la portata dei singoli articoli evidenziando, fra l'altro, che il primo comma dell'articolo 7 si presta a rilievi sotto il profilo della legittimità costituzionale.

L'estensore del parere Saporito rileva quindi l'opportunità di differire brevemente la conclusione dell'esame per acquisire dati precisi concernenti l'entità del personale interessato al provvedimento e la distribuzione territoriale dello stesso.

Il sottosegretario Colucci dichiara di disporre già di tutti gli elementi necessari per l'approfondimento della materia. Sottolinea quindi l'urgenza del provvedimento essendo vacanti seimila posti nell'ambito dell'amministrazione finanziaria e versando, in particolare, le dogane in uno stato di particolare disagio.

L'esame del provvedimento è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386 » (1596-Urgenza)

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre scorso.

Il relatore Mancino riepiloga rapidamente il contenuto della relazione già svolta dichiarandosi, fra l'altro, favorevole all'articolo 1 del disegno di legge. Per quanto concerne poi l'articolo 2 ritiene che l'obiettivo del potenziamento della struttura dell'Avvocatura dello Stato dovrebbe essere conseguito omettendo il riferimento alla legge n. 276 del 1971, che ha prodotto effetti perversi in tema di assunzioni.

Si passa quindi alla discussione degli articoli.

In sede di articolo 1, il senatore Maffioletti propone che la facoltà dell'Avvocatura di conferire deleghe venga limitata ad un biennio. Propone pure che nell'ultima parte dell'articolo venga soppressa la parola « anche ». Dopo interventi del senatore Bonifacio e del presidente Murmura, il relatore Mancino si dichiara contrario al primo emendamento mentre è favorevole al secondo.

Si rimette alla Commissione il rappresentante del Governo.

Posti ai voti, il primo emendamento è respinto mentre il secondo è approvato.

Viene quindi approvato, con l'astensione del Gruppo comunista, l'articolo 1 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 2.

Intervengono sulla portata e le implicazioni della legge n. 276 i senatori Maffioletti e Bonifacio, il presidente Murmura, il relatore Mancino ed il sottosegretario Colucci.

Viene quindi approvato un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo che limita alla durata di un biennio la facoltà di assunzione di personale straordinario.

La Commissione respinge poi un emendamento aggiuntivo, al secondo comma, proposto dal senatore Maffioletti mentre accoglie un emendamento del senatore Mancino, sempre al secondo comma, stando al quale le assunzioni del personale dovranno avvenire previo espletamento di una prova pratica, attitudinale.

Viene quindi approvato l'articolo 2 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 3, che è approvato con un emendamento proposto al secondo comma dal presidente Murmura e secondo il quale la temporaneità della assegnazione deve essere disposta per un periodo non superiore al biennio.

Approvato quindi l'articolo 4, la Commissione con l'astensione del senatore Maffioletti e le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori Saporito e Branca, approva anche il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE CONSULTIVA

« Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle Direzioni provinciali del tesoro ed istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici della Ragioneria generale dello Stato » (1580)

(Parere alla 6ª Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 dicembre scorso.

Interviene il senatore Maffioletti per rilevare che l'ultima parte della lettera *e*) dell'articolo 1 contiene una norma di delegificazione che va respinta. D'altra parte l'ultimo comma dell'articolo 1, sulla responsabilità amministrativa contabile dei direttori provinciali e dei dirigenti di settore prevede una delega legislativa priva di princìpi e criteri direttivi.

Dopo interventi dei senatori Maffioletti e Branca e dell'estensore designato del parere Saporito sull'articolo 4, si passa all'esame dell'articolo 5.

L'estensore Saporito è perplesso sulla istituzione di una nuova direzione generale per i servizi periferici del Tesoro. Conviene il senatore Maffioletti ad avviso del quale il secondo comma dell'articolo 5 sembra configurare una delega legislativa che però non è assistita da limiti e criteri costituzionalmente richiesti.

Il senatore Branca rileva che se, da un lato, criteri e limiti per il conferimento della delega debbono essere precisati, l'articolo 97 della Costituzione dispone che la disciplina dei pubblici uffici è oggetto di riserva di legge.

Riprende la parola il senatore Maffioletti che si dichiara contrario alla organizzazione dei corsi di formazione da parte del Ministero del Tesoro spettando tale attribuzione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Espressi quindi rilievi critici sulla restante parte dell'articolo 5 l'oratore, sotto il profilo del buon andamento della amministrazione, manifesta avviso contrario anche all'articolo 10 del disegno di legge sulla riserva di una aliquota delle unità immobiliari di proprietà delle casse di previdenza da concedere in locazione agli impiegati dei ruoli periferici del Ministero del tesoro, proprio in riferimento ai delicati compiti istituzionali a questo spettanti nei confronti della casse stesse.

Conclusivamente, la Commissione dà mandato al senatore Saporito di stendere parere favorevole al proseguimento dell'*iter* del disegno di legge con le osservazioni e le condizioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 13,10.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

Presidenza del Vice Presidente
ROSI

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

« Modifica dell'articolo 454 del codice civile » (1591), d'iniziativa dei deputati De Cataldo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

« Norme in materia di riconoscimento di mutamento di sesso » (1621), d'iniziativa dei senatori Rosi ed altri

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame congiunto, sospeso il 16 dicembre.

Il presidente Rosi suggerisce che l'apposito Sottocomitato, costituito nella seduta del 16 dicembre e che non ha potuto finora riunirsi data la concomitanza di più gravi impegni della Commissione, proceda sollecitamente in questa stessa mattinata alla stesura di un testo unificato.

Dopo gli interventi dei senatori Sica (che comunque tiene a sottolineare, al di la gli emendamenti da lui presentati insieme al senatore Di Lembo, le riserve nutrite sulla opportunità di un provvedimento che, in una materia come quella in esame, rischia facilmente di risultare inadeguato), Tedesco Tatò (che sottolinea l'urgenza di addivenire ad una definizione del provvedimento in esame), Gozzini (che si associa alla senatrice Tedesco Tatò), Di Lembo (che dichiara di condividere l'esigenza di una rapida conclusione dei lavori) e del relatore Jannelli (che si dichiara disponibile a qualsiasi soluzione che consenta di facilitare la definizione di un testo unificato), il Presidente prende atto dell'orientamento favorevole della Commissione all'accoglimento della proposta da lui avanzata.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

AFFARI ESTERI (3ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

Presidenza del Vice Presidente
BONIVER

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fioret.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione dei Comitati consolari » (855), d'iniziativa dei deputati Berlinguer Enrico ed altri; Zaccagnini d altri; Craxi ed altri; Tremaglia ed altri; approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente Boniver ricorda che la Commissione, nella seduta del 18 giugno 1980, aveva concordato di affidare ad una Sottocommissione l'incarico di studiare eventuali modifiche al testo licenziato dalla Camera dei deputati; avverte quindi che tale Sottocommissione, sotto la presidenza del senatore Marchetti, ha compiuto un lavoro lungo e approfondito che ha portato alla stesura di un nuovo articolato destinato a costituire la base dei lavori della Commissione.

Ha quindi la parola il relatore Marchetti il quale, nel riferire alla Commissione sui lavori del comitato, rileva che si sono resi necessari tempi lunghi essendosi convenuto di elaborare un testo pressochè nuovo rispetto a quello della Camera, apparso addirittura inapplicabile.

Il comitato ha appuntato la sua attenzione innanzitutto sulle funzioni riservare agli istituendi Comitati senza dimenticare quella che spetterà loro, una volta costituiti, e cioè di fungere da seggio elettorale per la elezione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Dopo aver illustrato le modifiche apportate al testo della Camera sia per quanto concerne la necessità di far rientrare le preoccupazioni che alcuni Stati stranieri avevano già ventilato sulla creazione di una sorta di consolato politico che, senza averne internazionalmente la veste, si sarebbe collocato a fianco di quello ufficialmente accreditato, sia per quanto concerne la composizione dei medesimi Comitati, il metodo di elezioni e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, il relatore Marchetti si sofferma in particolare sulla questione concernente il diritto di voto per i nostri emigrati naturalizzati preannunciando la presentazione di emendamenti alternativi alla soluzione adottata dalla Sottocommissione, che è quella della cooptazione. Un punto che la Sottocommissione non ha voluto prendere in esame, preferendo che su di esso fosse la Commissione plenaria a pronunciarsi è, invece, quello riguardante il personale necessario al funzionamento dei Comitati e la sistemazione dei dipendenti dei COASIT.

Riservandosi di essere più dettagliato al momento in cui si procederà all'esame degli articoli, il relatore Marchetti conclude proponendo che l'esame del disegno di legge venga rinviato ad altra seduta in modo da consentire ai commissari, ancora prima che si apra la discussione generale, di prendere visione del testo proposto dalla Sottocommissione.

Il senatore Orlando si dichiara d'accordo con la proposta di rinvio del senatore Marchetti. Anche il senatore Granelli si associa alla richiesta raccomandando, peraltro, che si adottino tempi brevi per un provvedimento la cui urgenza è innegabile e che attende da troppi anni di essere approvato dal Parlamento. Anche il senatore Milani Armelino si dichiara d'accordo sul rinvio proponendo, però, che il Governo e i commissari interessati facciano pervenire le eventuali proposte di emendamento prima che si apra la discussione generale. Concorda il senatore Della Briotta.

Il seguito dell'esame del disegno di legge viene quindi rinviato dopo che anche il sottosegretario Fioret ha espresso il consenso del Governo.

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda Convenzione CEE-ACP, firmata a Lomè il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con atto finale e dichiarazioni, dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), nonchè dell'Accordo che modifica l'Accordo interno del 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980 e a Bruxelles il 16 dicembre 1980 » (1644-Urgenza)

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Orlando, il quale chiede alla Commissione di volersi esprimere in senso unanimemente favorevole su un atto di grande importanza politica quale è quello che consente l'adesione dello Zimbabwe alla Convenzione di Lomè II e all'Accordo modificativo di quello interno concernente il finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari.

Il relatore si sofferma quindi ad illustrare i contenuti dell'Accordo per quanto riguarda le particolari disposizioni adottate in considerazione della necessità di assicurare adeguata protezione a quei prodotti di cui lo Zimbabwe è produttore e quelle che riguardano in particolar modo il nostro Paese e consentono alla Comunità di istituire un sistema di soglie all'importazione di tabacco in considerazione della situazione di monopolio esistente in Italia. Conclude sottolineando l'urgenza di giungere alla ratifica da parte dell'Italia in modo da consentire l'entrata in vigore dell'Accordo.

Dopo un intervento del sottosegretario Fioret, il quale raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge ricordando che il nostro paese è l'ultimo tra quelli della Comunità a ratificare l'Accordo che dovrebbe consentire allo Zimbabwe di partecipare a pieno titolo alla conferenza dei paesi firmatari di Lomè che avrà luogo nei primi cinque giorni del prossimo febbraio, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea. Allo stesso relatore viene dato mandato di chiedere all'Assemblea, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 11,30.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

Seduta antimeridiana

Presidenza del Vice presidente
GIUST

Interviene il Ministro della difesa Lagorio.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente di seduta Giust riferisce alla Commissione le conclusioni dell'ultima riunione tenuta dall'Ufficio di Presidenza (allargato ai rappresentanti dei Gruppi) per il programma dei prossimi mesi.

Sciogliendo quindi una riserva espressa dal presidente della Commissione Lepre nella precedente seduta sottopone alla Commissione le indicazioni relative alla costituzione di un comitato ristretto per i disegni di legge sugli obiettori di coscienza nonchè di una sottocommissione permanente per la spesa e la programmazione militare.

La Commissione accoglie le predette indicazioni.

Faranno parte rispettivamente del Comitato ristretto i senatori Corallo, con funzioni di presidente, De Zan, Fallucchi, Finestra, Maravalle e Pasti; e della Sottocommissione i senatori Giust (con funzioni di presidente), Ariosto, De Zan, Fallucchi, Finestra, Gatti, Maravalle, Margotto, Oriana, Pasti, Pinna e Pinto.

Il presidente Giust avverte che la Sottocommissione per la spesa e la programmazione militare testè costituita si riunirà martedì 26 gennaio alle ore 16 per acquisizioni conoscitive in relazione al disegno di legge n. 1584-*bis* (prima nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984). Alla riunione sarà presente il ministro della difesa Lagorio.

IN SEDE DELIBERANTE

« Indennità di rischio per operatori subacquei » (1597), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

La Commissione prosegue la discussione, sospesa il 13 gennaio.

Intervengono i senatori Maravalle, Margotto e Fallucchi, favorevoli tutti ad approvare, per ragioni di urgenza, il testo del provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, sia pure con riserve per ciò che concerne la specificazione delle fasce di rischio previste ai fini della misura delle indennità. In particolare il senatore Maravalle considera eccessivamente contenuta la revisione delle indennità preesistenti, tanto da non potersi parlare, a suo parere, di un corretto aggiornamento monetario.

Dopo interventi del relatore Oriana e del ministro Lagorio (che concordano sulla necessità di non protrarre oltre l'*iter* del disegno di legge in discussione rinviando ad altra sede le esigenze migliorative) la Commissione accoglie all'unanimità il seguente ordine del giorno sul quale esprimono avviso favorevole il relatore e il rappresentante del Governo:

« La 4ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n.1597 relativo all'indennità di rischio per operatori subacquei,

riconosciuta l'urgenza di provvedere all'adeguamento delle indennità esistenti e alla introduzione delle nuove indennità per le immersioni in saturazione;

ritenuto tuttavia che l'intera materia debba essere riesaminata nel contesto globale delle indennità operative e di rischio,

sollecita il Governo a presentare al Parlamento un provvedimento globale sulle indennità operative e di rischio nel quale dare sistematico assetto alla particolare materia.

(0/1597/1/4) FALLUCCHI, MARGOTTO, MARAVALLE

Vengono quindi posti ai voti e approvati gli articoli del disegno di legge (con la tabella annessa) e il disegno di legge nel suo complesso.

DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI RESE, DAL MINISTRO DELLA DIFESA, IL 16 DICEMBRE 1981

Nel dichiarare aperto il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro della difesa nella seduta del 16 dicembre, il presidente Giust ringrazia il Ministro stesso per la sua ampia esposizione e ricorda di aver personalmente assai apprezzato il suo intervento nella 27ª sessione dell'Assemblea dell'UEO, intervento che ha coinciso, sottolineandolo, con una ripresa di autorità della predetta organizzazione quale loro europeo nel quale i paesi ocidentali possono discutere, in dipendentemente dalla NATO, i problemi della difesa comune.

Il ministro Lagorio dichiara quindi che farà pervenire alla Sottocommissione costituita nella seduta odierna un *dossier* sullo stato dei problemi relativi alla spesa e ai programmi per l'ammodernamento dello strumento militare.

Il senatore Fallucchi esprime anch'egli un sincero apprezzamento per l'opera fattiva svolta dal ministro Lagorio presso l'UEO e presso la NATO. Al riguardo della tematica toccata dall'ampio discorso del ministro egli intende svolgere solo alcune considerazioni particolari, la prima delle quali riguarda lo spiacevole contenzioso che si trascina tra Grecia e Turchia, paesi entrambi legati all'Alleanza atlantica. Considerati i rapporti di buona amicizia correnti tra l'Italia e i due Paesi menzionati, chiede che il Governo italiano assuma ogni possibile iniziativa e si faccia carico di tutta la necessaria opera di mediazione (anche al di fuori del comitato ristretto delegato al riguardo nell'ambito dela NATO) perchè venga eliminato un pericoloso attrito suscettibile di conseguenze dannose per la sicurezza del mondo occidentale.

Per ciò che concerne la forza nazionale di pronto intervento raccomanda che siano tenuti presenti in modo particolare i problemi relativi agli alloggiamenti del personale militare destinato preventivamente nelle singole zone nonchè l'esigenza della tempestività delle comunicazioni e della capillarità del sistema di allarme.

In materia di programmi per l'ammodernamento dello strumento militare, l'oratore richiama l'attenzione sulla necessità (che concerne soprattutto il rinnovo della dotazione di aerei) di una rapida esecuzione dei programmi onde evitare che i mezzi bellici prescelti e prodotti risultino obsoleti tecnicamente in un tempo eccessivamente ristretto; nonchè sull'altra necessità di investire più risorse nella ricerca scientifica a fini militari onde produrre mezzi più idonei e di più basso costo. A proposito del sistema anticarro denominato MILAN sottolinea l'esigenza di armi di interdizione che consentano di arrestare la minaccia dei carri armati il più lontano possibile dall'area della battaglia.

Il senatore Maravalle dichiara preliminarmente di concordare con le osservazioni espresse dal senatore Fallucchi. Con riferimento quindi all'intervento del ministro Lagorio ai lavori della 27ª sessione dell'Assemblea dell'UEO (che ha registrato anche la presenza del presidente della Commissione Lepre) l'oratore sottolinea la necessità di una maggiore partecipazione alle riunioni del predetto consesso di esponenti del Parlamento e del Governo italiano. Afferma che la brillante relazione del ministro Lagorio nel corso della sessione ha riscosso il più ampio consenso di ogni componente politico e nazionale dell'Assemblea dell'UEO dando prestigio alle linee di politica estera e di difesa perseguite nelle sedi internazionali dal Governo italiano. Essa è valsa soprattutto a sollecitare l'attenzione dei Paesi europei sul delicato settore del Mediterraneo che presenta grossi bucchi difensivi nel sistema di copertura militare dell'Europa occidentale.

Dopo aver ribadito ancora che l'Europa nel suo complesso si difende solo se nel sistema difensivo europeo è compresa in modo valido la tutela dei traffici marittimi nel Mediterraneo, invita il ministro Lagorio a farsi ulteriormente portavoce di tale esigenza, richiamando altresì l'attenzione sui gravi riflessi che in tema di sicurezza militare europea possono avere le situazioni politiche della Libia, del Medio Oriente e soprattutto l'aggravarsi del contrasto greco-turco.

Il senatore Maravalle chiede quindi una verifica, da parte della Commissione, delle conseguenze che i tagli al bilancio della difesa possono avere sull'efficienza minima dello strumento militare nazionale. Chiede altresì che venga dedicata una maggiore attenzione da parte del Governo al potenziamento di una ricerca scientifica applicata di tipo programmato, condotta in modo sistematico ai fini dell'armamento nazionale.

Il senatore Tolomelli si sofferma anzitutto sulle conseguenze negative che gli avvenimenti polacchi possono avere sul negoziato di Ginevra. Dopo aver chiesto informazioni precise al ministro sull'orientamento della NATO e del Governo italiano, al riguardo ricorda la posizione di condanna dei comunisti italiani della svolta militare verificatasi in Polonia. Sarebbe tuttavia assai grave, a suo parere, se tale svolta conducesse ad una rottura delle trattative di Ginevra suscettibile di determinare rilevanti mutamenti di qualità nei rapporti Est-Ovest. Egli ritiene che la stessa ripresa di un processo democratico in Polonia possa essere favorita solo da una sdrammatizzazione di quanto è accaduto e dal perseguimento dell'obiettivo della distensione.

Dopo aver quindi espresso apprezzamento per la posizione assunta dal ministro Lagorio in ordine alla bomba al neutrone, afferma che il contenzioso greco-turco, al quale hanno fatto riferimento gli oratori che lo hanno preceduto nel dibattito, trae particolare alimento dalla diversità di regime politico esistente nei due Paesi. Mentre la Grecia ha visto il consolidarsi della conquista democratica, la Turchia fa registrare tendenze sempre più repressive della dittatura militare. A suo avviso il Governo italiano deve preoccuparsi delle conseguenze del processo avviato in Turchia dai militari e perseguire una strada di normalizzazione democratica che sola può condurre al superamento del grave contrasto con la Grecia.

Il senatore Tolomelli dà quindi atto al ministro Lagorio di aver eliminato ogni dubbio sulla reale funzione della forza nazionale di pronto intervento e gli chiede precisazioni sul numero delle unità militari coinvolte ai fini della protezione civile.

Il ministro Lagorio, rispondendo con una interruzione, fa presente che il programma da lui illustrato prevede circa 12 battaglioni in stato di allerta per la protezione civile. Ciò implica l'ubicazione di questi battaglioni in zone idonee e un adeguato livello di addestramento. Tuttavia la forza di intervento mobilitabile è valutata in 1.400 uomini circa (pressochè due battaglioni) da scegliersi tra i reparti che per ragioni di ubicazione possono più rapidamente intervenire sul luogo delle catastrofi.

Riprende il suo dire il senatore Tolomelli, che ricorda poi come i senatori comunisti abbiano chiesto una riunione congiunta delle Commisisoni 1ª e 4ª per avere un panorama del sistema di protezione civile proposto dal Governo e dalla funzione che in tale sistema esplicherebbe la forza militare di pronto intervento. L'oratore aggiunge alcune considerazioni sul ruolo che, nel quadro di un sistema di protezione civile, può essere svolto dalla utilizzazione del personale militare che per ragioni diverse (tra le quali principalmente quella del numero chiuso, previsto per gli ufficiali superiori e generali) è costretto ad abbandonare il servizio in età ancora giovane.

Soffermandosi successivamente sui programmi di ammodernamento delle forze armate l'oratore lamenta che le relative decisioni siano sottratte al controllo politico del Parlamento.

Con una interruzione, il presidente Giust fa osservare che non sono mancate in proposito opportune informazioni da parte del ministro Lagorio e che comunque, per un esame più approfondito di quanto attiene alla spesa e alla programmazione militare, è stata costituita nella seduta odierna una ap-

posita Sottocommissione della quale è stato chiamato a far parte anche il senatore Tolomelli, il quale, infine, conclude il suo intervento chiedendo alcuni chiarimenti sulla utilizzazione della spesa prevista nel bilancio della difesa per il sistema anticarro denominato MILAN.

Seguono alcune puntualizzazioni del Ministro della difesa.

Egli precisa che a lungo termine si prevede la costruzione in Italia, in uno stabilimento presso Gioia Tauro, dei lanciatori dei missili di interdizione contro-carro. A breve termine si prevede invece l'approvvigionamento sul mercato francese (soprattutto a fini di addestramento), di lanciatori prodotti dalla « Euromissil ».

Il Ministro conferma quindi che il sistema MILAN è sostitutivo dell'altro sistema denominato SPARVIERO e che rispetto a quest'ultimo presenta caratteristiche migliori soprattutto per le economie derivanti dalla coproduzione in Italia.

Il senatore Oriana, rimettendosi per le considerazioni generali a quanto già esposto dai senatori Fallucchi e Maravalle, condivide di tali oratori anche le osservazioni che sono state fatte a proposito della forza di pronto intervento (che deve avere a suo parere una struttura fissa ma semplificata e resa elastica al massimo grado) e dell'esigenza di potenziare la ricerca scientifica applicata.

L'oratore conclude ringraziando il Ministro per la disponibilità dimostrata alla Commissione con le sue ampie comunicazioni.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,05.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Vice Presidente
GIUST
indi del Vice Presidente
CORALLO

Interviene il ministro della difesa Lagorio.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SEGUITO E CONCLUSIONE DEL DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI RESE DAL MINISTRO DELLA DIFESA IL 16 DICEMBRE 1981

Si riprende il dibattito.

Ha la parola il senatore Boldrini, ad avviso del quale la relazione svolta dal Ministro sui lavori dell'Assemblea dell'Unione europea occidentale rappresenta una importante occasione per un ripensamento del ruolo svolto dalla stessa. Dopo aver rilevato che l'UEO ha rivestito in passato scarsa rilevanza anche per la tendenza ad esprimere posizioni per lo più ripetitive di quelle emerse negli organi della NATO, l'oratore si sofferma sulla possibilità di intensificare i contatti, ritenuti allo stato del tutto insufficienti, fra l'Assemblea dell'UEO e i Parlamenti nazionali ed analizza alcune ipotesi, recentemente emerse, in tema di riordino della struttura di detto organismo, con particolare riguardo all'eventuale istituzione di una Commissione permanente di coordinamento fra Parlamento europeo e Assemblea dell'UEO, esprimendo perplessità sulla possibilità, per la CEE, di pronunziarsi sugli indirizzi di politica militare, senza raggiungere al contempo l'unità politica.

Dopo aver auspicato che le trattative di Ginevra non risentano negativamente dei recenti avvenimenti in Polonia, il senatore Boldrini chiede chiarimenti al Ministro sui contenuti della politica europea di difesa e sul ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, dovendosi precisare se tale impegno comporti un allargamento della sfera di intervento della NATO. Risulta altresì indispensabile, ad avviso dell'oratore, che venga precisata la posizione del Governo sui rapporti tra la Grecia e la Turchia, e sul prospettato ingresso della Spagna nella NATO, a proposito del quale il senatore Boldrini manifesta forti preoccupazioni, per gli eventuali riflessi sia sulla vita politica spagnola, sia sui delicati equilibri diplomatici nell'area dell'Atlantico meridionale. Il senatore Boldrini esprime infine perplessità sui programmi di ammodernamento dell'Esercito e dell'Aeronautica illustrati dal Ministro, auspicando un più razionale rapporto fra Ministero della difesa e imprese, in un contesto che veda la pro-

grammazione del settore inserita nella programmazione economica generale.

Ha quindi la parola il senatore Pinna, il quale richiede chiarimenti sul ruolo e sull'ambito operativo della « forza di rapido schieramento » degli Stati Uniti e sugli impegni, anche di ordine finanziario, che potrebbero derivarne per l'Italia, nonchè sulle notizie diffusesi intorno al ruolo eventualmente assunto dalla Repubblica Federale di Germania (che avrebbe sviluppato l'assistenza politico-militare alla Turchia), dalla Francia (presente in misura crescente nel Nord e Centro Africa) e dalla Gran Bretagna (che avrebbe accresciuto la sua presenza navale nel Mediterrano) nell'ambito delle iniziative assunte per garantire la coesione dell'Alleanza nel « fianco Sud ».

Dopo aver auspicato un'iniziativa politica unitaria da parte degli Stati europei, atta a favorire la distensione nell'area mediterranea, ove sussistono pericolosi focolai di tensione, e giudicato positivamente l'impegno assunto dallo Stato italiano per garantire la neutralità di Malta, il senatore Pinna si sofferma sui rapporti tra l'UEO e i Parlamenti nazionali, richiedendo al Ministro di comunicare alla Commissione gli orientamenti emersi nell'Assemblea della detta organizzazione in tema di disarmo.

L'oratore analizza infine i problemi inerenti alla protezione civile e, in particolare, mette in luce l'opportunità di predisporre mezzi aerei per debellare gli incendi estivi, assai frequenti nelle isole.

Interviene poi il senatore Giust, il quale, ribadito il proprio apprezzamento per la relazione del Ministro e per la presenza di quest'ultimo alla sessione dell'Assemblea dell'UEO, auspica che gli indirizzi ivi emersi costituiscano oggetto di valutazione in sede parlamentare, nell'ambito di una rinnovata attenzione per la detta organizzazione, il cui ruolo, ad avviso dell'oratore, non può considerarsi assorbito dalle iniziative politiche concordate in sede comunitaria. Dopo aver condiviso i contenuti dell'« opzione zero » e sottolineata la necessità di un'inversione di tendenza nella corsa agli armamenti, il senatore Giust si sofferma sul ruolo delle Forze armate in tema di protezione civile, mettendo in luce la necessità di evitare al riguardo il possibile sorgere di conflitti di competenza.

Quanto ai programmi di ammodernamento illustrati dal Ministro, l'oratore esprime giudizio positivo sugli stessi e sottolinea la esigenza di valutare l'efficienza raggiunta dalle Forze armate ed il grado di attuazione dei programmi di ammodernamento predisposti, manifestando altresì viva preoccupazione per alcuni tagli di spesa previsti nel settore della ricerca tecnologica in campo militare, anche per i negativi riflessi di questi sui livelli occupazionali.

Dopo aver analizzato alcuni problemi attinenti al ruolo italiano nel sistema di difesa della NATO, con particolare riguardo al « fianco Sud » della stessa, l'oratore chiede al Ministro una valutazione sui rapporti fra la Grecia e la Turchia e sui riflessi di un eventuale esclusione di quest'ultima dal Consiglio d'Europa sugli equilibri all'interno dell'Alleanza. Esprime infine preoccupazione per il trattato recentemente stipulato da Malta con l'Unione Sovietica per il rifornimento di navi non militari e sollecita in proposito chiarimenti da parte del Governo.

Ha quindi la parola il senatore Finestra il quale, dopo aver rilevato che la relazione del Ministro prende atto della accresciuta presenza militare sovietica, si sofferma sulla supremazia delle forze convenzionali dell'URSS rispetto a quelle europee e sull'opportunità di riconsiderare l'orientamento negativo relativamente all'adozione, da parte degli eserciti europei, della bomba N, atteso che la stessa appare strumento idoneo per bilanciare la detta supremazia. Dopo aver sottolineato la necessità di precisare il ruolo e le funzioni della « Forza di pronto intervento » per le calamità naturali che, ad avviso dell'oratore, dovrà solo concorrere alla protezione civile e sottolineata l'esigenza di una *task force*, per garantire le vie di rifornimento del petrolio, l'oratore esprime giudizio positivo sui due programmi di ammodernamento illustrati dal Ministro, rilevando che i missili anticarro « MILAN » costituiscono, una volta scartata l'ipotesi dell'adozione della

bomba N, il sistema più idoneo ai fini di una azione « anticarro ». Pretestuose appaiono pertanto, ad avviso del senatore Finestra, le critiche mosse all'adozione dei detti missili, di produzione franco-tedesca, considerato che l'attuazione del parallelo progetto italiano « SPARVIERO » avrebbe richiesto vari anni. L'oratore chiede infine chiarimenti sulla costruzione dello stabilimento Gioia Tauro e sulla relativa convenzione con l'EFIM, nonchè sulla possibilità, da più parti ventilata, di ricorso alle Forze armate nella lotta contro il terrorismo.

Ha poi la parola il senatore Pasti il quale, espresso vivo rammarico per l'assoluta inadeguatezza delle risposte fornite dal Governo alle numerose interrogazioni da lui presentate, mette in luce l'esigenza di ancorare l'analisi degli equilibri militari in Europa a documenti attendibili sulla reale consistenza delle forze dei due blocchi e non su documenti meramente propagandistici. Ricordato il peso sempre più rilevante assunto dal movimento pacifista nell'opinione pubblica europea, l'oratore rileva i rischi per l'Europa insiti nella dottrina della guerra nucleare limitata, delineata da parte statunitense e si sofferma sulla pericolosità, per la pace mondiale, della corsa agli armamenti attualmente in atto negli Stati Uniti.

Il dibattito è concluso dal ministro Lagorio il quale rileva che lo squilibrio militare, sul terreno delle armi convenzionali, preesisteva all'installazione dei missili sovietici SS 20: questa ha reso inaccettabile per i paesi dell'Europa occidentale, prosegue il Ministro, una situazione fino ad allora ritenuta tollerabile e l'opzione zero si configura pertanto come primo momento di ripristino delle condizioni esistenti fino al 1977. Quanto all'impiego delle Forze armate nella lotta al terrorismo, il Ministro riconferma l'orientamento di affidare alle stesse esclusivamente compiti inerenti alla protezione di impianti o di obiettivi fissi, ritenendo difficile e controproducente preporre le Forze armate a funzioni connesse con la salvaguardia dell'ordine pubblico.

Per quanto attiene agli ulteriori problemi emersi nel corso del dibattito, il Ministro fa presente, infine, che questi potranno ricevere adeguata e puntuale risposta nel documento in corso di redazione da parte del Ministero sui problemi delle Forze armate.

Il presidente Corallo, espresso apprezzamento per la proposta del Ministro e ringraziatolo per il contributo apportato, dichiara conclusa la discussione.

La seduta termina alle ore 17,10.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
DE VITO

Intervengono i sottosegretari di Stato Ferrari per le partecipazioni statali e Tarabini per il tesoro.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge » (1661)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il senatore Carollo, in via pregiudiziale, chiede un breve rinvio, al fine di poter esaminare adeguatamente il programma di riassetto del gruppo SIR, redatto ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 784 del 1980 e trasmesso per conoscenza alla Commissione.

Sulla proposta del senatore Carollo intervengono il presidente De Vito (che ricorda i termini di scadenza per la conversione del decreto-legge) ed il senatore Ferrari-Aggradi (che propone di anticipare l'esame del secondo punto all'ordine del giorno, sì da consentire il breve rinvio richiesto).

Dopo che il presidente De Vito ha invitato la Commissione a dare senz'altro avvio alla discussione generale, perlomeno su quei profili che prescindono da un approfondimento del piano di riassetto SIR e salvo a rinviare alla seduta di domani la conclusione dell'esame, si conviene di procedere in tal senso e quindi, nel merito, prende la parola il senatore Romeo.

Ricordati gli obiettivi generali della legge n. 784 del 1980, sottolinea che essa si poneva in particolare lo scopo di favorire l'aggregazione organica nell'ENI di tutte le attività chimiche a capitale pubblico. La normativa in esame, prosegue l'oratore, viene a cadere invece in un quadro generale di grande incertezza programmatica, nel quale appare molto difficile capire quali siano le vere linee lungo cui il Governo intende procedere nel riassetto complessivo del settore chimico. Inoltre le norme in esame accentuano quel carattere di « diritto speciale » che già improntava la precedente legge n. 784.

Procedendo, l'oratore chiede chiarimenti in particolare sugli articoli 1 (si domanda per quale motivo si ampli il numero dei componenti del Comitato di esperti) nonchè sugli articoli 3 e 5. Complessivamente, a suo avviso, le vicende del settore chimico sembrano dare pienamente ragione delle considerazioni critiche che da tempo i comunisti vengono muovendo nei confronti della politica dei Governi che si sono succeduti in questi ultimi anni. Ci troviamo di fronte alla carenza di una reale strategia, ben articolata; in questa situazione anche i profili di difesa dei livelli occupazionali discussi con i sindacati rischiano di essere messi gravemente in forse.

Conclusivamente l'oratore esprime un giudizio molto critico nei confronti di alcuni aspetti della decretazione d'urgenza in esame, riservandosi nel prosieguo della discussione di esprimere una valutazione precisa sugli emendamenti presentati dal relatore.

Il senatore Carollo ribadisce l'esigenza di un opportuno approfondimento del programma di riassetto del gruppo SIR. Peraltro sulla base del testo in esame, e a prescindere da detto programma di riassetto, sviluppa una serie di considerazioni e di interrogati-

vi che attengono alle modalità con le quali si è data attuazione alla legge n. 784 del 1980.

In particolare chiede di conoscere con precisione quale sia stato il calcolo delle perdite del gruppo SIR al 30 giugno 1980; a quanto siano ammontati i trasferimenti a carico dello Stato, direttamente attraverso il Tesoro o indirettamente attraverso la Cassa depositi e prestiti, nella fase di prima attuazione della richiamata legge. A suo avviso infatti ci troveremmo di fronte ad una situazione estremamente grave, di utilizzo molto discutibile di risorse pubbliche per il conseguimento di finalità sociali che potevano invece essere raggiunte con mezzi ben più efficaci ed idonei. Inoltre, riferendosi all'articolo 4 della legge n. 784, chiede di conoscere quale sia stato il valore di stima delle partecipazioni e delle aziende SIR rilevate dall'ENI; ribadisce che il quadro complessivo entro il quale viene sviluppandosi questa operazione non è per nulla tranquillizzante, mentre invece la stessa delicatezza del problema richiederebbe una piena e completa cognizione dei profili attuativi della legge n. 784, sia da parte del Parlamento sia più in generale da parte dell'opinione pubblica.

Dopo aver evidenziato l'esigenza di avere dati precisi sulle occorrenze finanziarie connesse alle operazioni previste dall'articolo 6 della legge n. 784, sottolinea che anche in ordine al decreto-legge in esame non sembrano del tutto chiariti gli oneri conseguenti ed i connessi aspetti di copertura. Infine ritiene del tutto inopportuno coinvolgere la GEPI nell'operazione, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge, in quanto, a suo avviso, la GEPI è la meno indicata a condurre a buon fine operazioni di tale natura.

Concludendo si augura di ottenere dal Governo massima chiarezza su tutte le questioni poste.

Il senatore Milani pone alcune domande al sottosegretario Ferrari. In primo luogo chiede di conoscere con precisione quale sia l'ulteriore apporto, sotto forma di fondo di dotazione, che occorre assicurare all'ENI per concludere l'operazione nei termini previsti dalla delibera del CIPI del 4 dicembre 1981. Si chiede in particolare per quale motivo non si provveda immediatamente a concedere questi fondi ove, come sembra, il loro apporto sia necessario.

Per quanto riguarda poi il programma chimico che il CIPI dovrebbe deliberare entro il 31 gennaio di quest'anno, chiede di conoscere lungo quali linee si intenda attuare la divisione del comparto chimico tra il polo pubblico (ENI) ed il polo privato (Montedison). A suo avviso esisterebbero fondate preoccupazioni circa la volontà del Governo di scaricare sull'ENI i costi del risanamento gestionale della Montedison, trasferendo al primo gruppo le società più in crisi o meno redditive.

Il senatore Rossi sottolinea che le norme in esame costituiscono in sostanza il proseguimento dovuto di quanto il Parlamento ha già disposto con la legge n. 784 del 1980. A suo avviso se si vuole tentare di arrivare a costruire qualcosa di positivo, trasferendo le linee di produzione delle nostre industrie chimiche dal comparto della chimica di base a quella della chimica fine, occorre procedere nella direzione indicata dalla legge n. 784 e dal conseguente decreto-legge in esame.

Dopo aver ricordato che la crisi del settore chimico è un fatto europeo e che in realtà le stesse decisioni di investimento che portarono alla creazione di grandi impianti di trasformazione di base in Sardegna, se collocate nel contesto economico in cui furono prese, avevano una loro logica economica oltre che sociale, sottolinea che se il Parlamento nazionale vuole confermare quella indicazione strategica di trasformazione strutturale delle nostre attività chimiche, anche la decretazione d'urgenza in esame deve essere collocata nello stesso discorso e deve poter continuare sollecitamente il suo *iter*, in raccordo con le indicazioni già date dal legislatore con la legge n. 784.

Il sottosegretario Ferrari, riservandosi ulteriori e più puntuali chiarimenti in sede di replica finale, ribadisce anch'egli che il decreto-legge in esame si pone rigorosamente nella linea di attuazione della legge n. 784 del 1980. In particolare richiama l'attenzione sul fatto che l'ENI rileva non le società del gruppo SIR ma singoli impianti, e ciò

è di garanzia, egli sottolinea, quanto alla correttezza dell'operazione. Fa quindi presente che la valutazione delle partecipazioni e degli impianti rilevati spetta al Comitato degli esperti che ha ancora in corso il proprio lavoro: soltanto ad operazione conclusa si avrà una determinazione definitiva di queste valutazioni e dei relativi costi. Si riserva peraltro di fornire nel prosieguo dell'esame puntuali elementi di risposta sulle questioni sollevate dai senatori Milani e Carollo.

Dopo ulteriori brevi precisazioni degli stessi senatori Milani e Carollo, il presidente De Vito avverte che, al fine di dare modo ai commissari di rendersi conto dei contenuti del programma di riassetto redatto *ex* articolo 4 della legge n. 784 (e trasmesso per conoscenza alla Commissione bilancio), il seguito dell'esame viene rinviato alla seduta di domani mattina.

« Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali » (1707), approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore Colella.

Pone in evidenza che la decretazione d'urgenza in esame, presentata per la prima volta al Parlamento alla fine di maggio del 1981 e poi riconfermata per ben tre volte, costituisce un elemento di rilievo ai fini dell'attuazione della politica economica di rientro dall'inflazione e di contenimento del disavanzo dello Stato e delle Regioni, elaborata dal Governo nella prima metà dello scorso anno. Pone in evidenza che il testo in esame riproduce nella sostanza quello già esaminato dalla Commissione bilancio del Senato, in sede di prima lettura del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 401, non convertito poi, nei termini, dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo aver sottolineato che il decreto-legge scade il 27 gennaio, osserva che tutto l'impianto della manovra di contenimento della spesa approvato dal Senato con il disegno di legge finanziaria 1982, si innesta direttamente sulla base di spesa relativa al 1981 quale risultante dalle disposizioni contenute nelle norme in esame, che sono rimaste in vigore ininterrottamente per tutto l'arco dell'esercizio finanziario 1981.

L'oratore passa quindi ad illustrare analiticamente gli articoli del decreto-legge; conclude affermando che ragioni di coerenza politica e di rigore nel perseguimento degli obiettivi generali che questo ramo del Parlamento ha già sanzionato approvando in prima lettura il disegno di legge finanziaria 1982, impongono una sollecita approvazione definitiva anche delle norme in esame, che chiudono ultimativamente la manovra di bilancio relativa al 1981.

Si apre il dibattito.

Il senatore Calice pone innanzitutto in evidenza il carattere del tutto abnorme, sotto il profilo costituzionale, di un decreto-legge che viene riproposto al Parlamento per ben quattro volte e sul quale quindi la discussione si protrae da oltre 200 giorni. A suo avviso la sede istituzionalmente corretta per manovre di questo tipo è quella della legge finanziaria, così come, egli sottolinea, i senatori del Gruppo comunista hanno già avuto modo di dichiarare e motivare in diverse occasioni.

In ordine al merito del provvedimento sottolinea l'incoerenza della decisione di bloccare al 12 per cento l'incremento del fondo di sviluppo regionale 1981, rispetto ad una indicazione generale del Governo che fissa nel 16 per cento il tasso ammissibile di incremento della spesa del settore pubblico allargato.

Per quanto riguarda poi l'aumento delle tasse universitarie rileva che esso ha dato luogo a comportamenti scoordinati in sede di legislazione regionale in materia di assistenza universitaria; talchè la norma produrrà effetti assai perversi anche dal punto di vista del trattamento di pari situazioni giuridiche; in materia sarebbe auspicabile una normativa-quadro statale.

Si chiede poi per quale motivo il Governo rinunci ad attivarsi per un rigoroso rispetto della norma che impone l'autorizzazione dei responsabili degli istituti di istruzione ai fini della possibilità di esplicare una seconda attività lavorativa, secondo quanto previsto per alcune categorie di docenti; un uso corretto di questa disposizio-

ne varrebbe, a suo avviso, a debellare il grave fenomeno del doppio lavoro, del tutto ingiustificabile nella attuale situazione di crisi occupazionale.

Esprime parimenti riserve molto forti in ordine alla riduzione degli stanziamenti destinati all'agricoltura, riduzione che vanificherebbe del tutto quanto deciso dal Parlamento con la legge n. 403 del 1977. Infine esprime valutazioni critiche anche sull'articolo 5, nella parte in cui subordina l'operatività dei programmi d'intervento ad una approvazione in sede comunitaria.

Replicano il relatore e il rappresentante del Governo.

Il relatore Colella ribadisce l'esigenza di una rapida conversione definitiva del testo in esame e si associa alle indicazioni espresse dal senatore Calice sul problema del doppio lavoro di alcune categorie di personale docente.

Quindi il sottosegretario Tarabini, dopo aver dato conto delle modificazioni, di carattere del tutto secondario, che la Camera ha introdotto rispetto al testo approvato al Senato e dopo aver ricordato che la materia è stata particolarmente approfondita proprio dalla Commissione bilancio del Senato in occasione della prima lettura del decreto-legge n. 401 del 29 luglio 1981, rispondendo al senatore Calice chiarisce il significato del meccanismo previsto nell'ultimo comma dell'articolo 5 ed avente la finalità di evitare una inutile immobilizzazione di fondi.

Dopo aver osservato che il Governo si rende conto dei profili di costituzionalità testè sollevati dal senatore Calice, anche se nella ripresentazione del decreto-legge ha sempre tenuto conto della volontà espressa almeno da un ramo del Parlamento, sottolinea che i tagli per il 1981 al fondo comune regionale sono stati sulla linea della percentuale di incremento decisa dal Parlamento per i trasferimenti alla finanza degli enti locali.

Segue un ulteriore breve intervento del senatore Calice, che ripropone il problema del doppio lavoro di alcune fasce di personale docente, e quindi la Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore, senatore Colella, di riferire favorevolmente all'Assemblea, autorizzandolo altresì, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma del Regolamento, a riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 13,10.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente
DE VITO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Tambroni Armaroli e per il tesoro Tarabini.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (secondo provvedimento) » (1694), approvato dalla Camera dei deputati

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (terzo provvedimento) » (1695), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Si procede ad un esame congiunto.

Ha la parola il relatore Spezia il quale ricorda che i provvedimenti in esame recano le variazioni legislative al bilancio successive all'approvazione della legge di assestamento del bilancio per il 1981. Illustrato il secondo provvedimento di variazioni, fa presente che esso deriva dallo stralcio delle disposizioni in precedenza contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246, relativo al contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali, decaduto e successivamente riemanato senza le norme predette.

Dopo aver analiticamente esposto le variazioni introdotte dal provvedimento, osserva che, nel complesso, si tratta di una riduzione complessiva di spese correnti per circa 173 miliardi e di spese in conto capitale per circa 44 miliardi. Le entrate vengono invece incrementate di circa 4 miliardi: il miglioramento dei saldi di bilancio risulta

pertanto tanto in termini di competenza che di cassa, di circa 222 miliardi.

Rileva infine che in sede di approvazione da parte della Camera dei deputati sono state apportate al provvedimento marginali variazioni al testo predisposto dal Governo: in particolare è stata modificata la norma relativa all'entrata in vigore del provvedimento e sono state apportate variazioni compensative all'interno dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il relatore Spezia passa quindi ad illustrare il contenuto del terzo provvedimento di variazioni al bilancio di previsione per il 1981, rimarcando il fatto che da parte della Camera dei deputati, che ha approvato il testo in prima lettura, è stato incrementato di 1.500 miliardi lo stanziamento relativo al fondo sanitario nazionale, in precedenza decurtato in sede di assestamento del bilancio ed è stato altresì incrementato di 2.334 miliardi, peraltro solo in termini di competenza, la dotazione del capitolo 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativo ai trasferimenti a favore dei bilanci comunali e provinciali.

Fornisce infine alla Commissione una articolata analisi degli andamenti delle entrate finali le cui previsioni vengono modificate con il provvedimento in esame.

Dopo aver svolto brevi considerazioni in merito alla necessità che i provvedimenti di variazione al bilancio si perfezionino prima della scadenza dell'esercizio finanziario cui fanno riferimento, chiede alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Si apre il dibattito ed ha la parola il senatore Bollini, che svolge una serie di osservazioni su entrambi i provvedimenti in esame.

In primo luogo rileva che le variazioni che si propongono intervengono ad esercizio concluso e che quindi si tratta di meri espedienti contabili: onde, per quanto il Governo abbia rispettato le norme di contabilità che regolano i termini ultimi per la presentazione dei provvedimenti di variazione, ci si trova ancora a dover approvare disegni di legge presentati il 4 agosto ed il 31 ottobre. Queste due osservazioni inducono a proporre o una anticipazione della data ultima per la presentazione dei provvedimenti di variazioni al bilancio o una modifica delle procedure parlamentari, al fine di consentire che si possa arrivare ad approvare in tempo utile i provvedimenti stessi.

Ultima alternativa sarebbe quella di modificare la legge di contabilità nel senso di dichiarare inefficaci variazioni al bilancio che intervenissero in un momento successivo a quello della chiusura dell'esercizio finanziario.

Svolge poi un'approfondita riflessione sul termine di 20 giorni che viene previsto, dal terzo provvedimento di variazioni, all'articolo 7, al fine di poter assumere impegni sugli stanziamenti introdotti dal provvedimento medesimo: la norma, essendosi concluso l'esercizio 1981, non ha altro effetto che quello di consentire una integrale iscrizione tra i residui delle maggiori dotazioni di competenza proposte. Mette inoltre in rilievo che ragioni di simmetria consiglierebbero di introdurre una analoga disposizione anche nel secondo provvedimento di variazioni.

Sollecita quindi la Commissione ad attivarsi sulla questione relativa ad una eventuale riforma regolamentare circa l'approvazione in tempo utile dei provvedimenti di variazione al bilancio.

Avviandosi alla conclusione, rileva taluni contrasti tra le previsioni e l'indirizzo complessivo contenuto nel provvedimento di assestamento e quello che caratterizza invece i successivi provvedimenti di variazioni: a suo avviso si è fatto dei provvedimenti in questione un uso non esattamente collegato alle esigenze di gestione ma un uso strumentale rispetto alla politica di bilancio perseguita dal Governo. A questo uso addebita soprattutto la mancata approvazione in tempi brevi dei provvedimenti in questione da parte della Camera dei deputati.

Dopo un breve intervento del relatore Spezia il quale dichiara, pur non contrastandole, di non condividere le valutazioni di ordine politico espresse dal senatore Bollini, e che andamenti difformi delle previsioni possono derivare anche da ragioni di ordine tecnico, il presidente De Vito concorda sul

fatto che tanto in sede di riforma della legge n. 468 che di eventuale modifica del Regolamento del Senato per la parte relativa ai documenti di bilancio, si dovrà tenere conto, nelle opportune forme, delle osservazioni espresse in questa occasione.

Interviene quindi il sottosegretario Tarabini il quale concorda con le osservazioni espresse dal senatore Bollini in merito alla opportunità che si approvi in tempi brevi tanto l'assestamento del bilancio che i successivi provvedimenti di variazioni; fa presente però che la questione non può essere affrontata unilateralmente dal Senato; essa deve essere affrontata di comune accordo con l'altro ramo del Parlamento.

Concorda con il senatore Bollini sul fatto che la norma contenuta nell'articolo 7 del terzo provvedimento di variazioni è un mero espediente tecnico che consente, dopo la scadenza dell'esercizio, di portare a residui tutte le maggiori dotazioni che il provvedimento contiene: concorda sulla necessità di pervenire anche su questa questione ad una soluzione efficiente.

Per quanto concerne i profili di interpretazione politica cui ha fatto riferimento il senatore Bollini, fa presente che non si può a suo avviso contrapporre la filosofia sottesa dall'assestamento e dal secondo provvedimento di variazioni a quella che ispira il terzo provvedimento. Con l'assestamento si sono effettuate riduzioni di stanziamenti che hanno sortito effetti senza dubbio positivi; ciò però non comporta che successivi provvedimenti non possano rivedere le decisioni prese in precedenza. Per quanto concerne gli andamenti delle previsioni di entrata che il senatore Bollini ritiene essere contraddittori, fa presente che la questione dipende soprattuto dall'ammontare dei residui stimati e poi accertati e che in relazione a tale fatto non si può certo attribuire al Governo alcun atteggiamento contraddittorio.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Spezia di riferire favorevolmente all'Assemblea su entrambi i provvedimenti di variazione al bilancio.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, concernente disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto » (1690)

(Parere alla 6ª Commissione)

Il senatore Carollo illustra il provvedimento, con cui si modificano le scadenze relative ai versamenti da parte delle aziende di credito delle ritenute sugli interessi. Ad avviso del relatore Carollo si tratta probabilmente di agevolare la stesura dei conti di fine d'anno. Il provvedimento provvede inoltre a prorogare taluni termini in materia di accertamenti tributari. In merito alla posizione di creditori di imposta, per un ammontare di circa 3.000 miliardi, delle aziende di credito chiede al Governo se tale credito sia computato nei conti pubblici oppure se si tratti di un debito sommerso.

Il sottosegretario Tarabini dichiara che il provvedimento in questione mira ad anticipare i tempi di acquisizione delle entrate e concorda sul fatto, rilevato in precedenza dal relatore Carollo, che le aziende di credito sono creditrici di imposta nei confronti dello Stato per importi estremamente rilevanti e che certamente tali ragioni di credito hanno riflessi sul disavanzo della finanza pubblica.

Quindi la Commissione dà mandato al senatore Carollo di redigere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI CASSA NELLE LEGGI CHE AUTORIZZANO NUOVE O MAGGIORI SPESE

(Esame ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento)

Il presidente De Vito avverte i Commissari che in seno alla Sottocommissione per i pareri da parte del senatore Bollini è stata sollevata la questione relativa all'opportuniaà che con le leggi di spesa venga determinato non solo lo stanziamento in termini di competenza ma altresì il limite di cassa da iscrivere in bilancio e che su tale punto si è deciso di promuovere il presente dibattito, in sede plenaria.

Ha quindi la parola il senatore Bollini, il quale, dopo avere premesso che nel sistema della legge n. 468 non vi è alcuna subalternità del bilancio di cassa rispetto a quello di competenza, fa presente che deriva da ciò la necessità che ciascuna legge di spesa indichi entrambe le dotazioni. In linea generale, comunque, afferma la necessità di dare applicazione alle determinazioni conclusive assunte dal Comitato di studio sulla legge n. 468, e che l'indicazione in termini di cassa di cui si discute costituisce proprio uno dei punti principali su cui è necessario portare l'attenzione della Commissione.

Fa presente però come sia stato osservato che l'articolo 17 della legge n. 468 prescrive che spetti al Ministro del tesoro di stabilire tanto le dotazioni di competenza quanto quelle di cassa in relazione ai provvedimenti legislativi che si perfezionino successivamente alla presentazione del bilancio: obietta al riguardo che tale norma è stata introdotta, a suo avviso, al fine di eliminare la clausola di stile con cui si concludono le leggi di spesa, e cioè l'autorizzazione data, volta per volta, al Ministro del tesoro, di apportare le conseguenti variazioni al bilancio.

Rileva che altre obiezioni sembrano più pertinenti: l'indicazione della dotazione di cassa, qualora fosse inserita nel disposto legislativo, sarebbe scarsamente aderente alle necessità gestionali a causa della notevole lunghezza dell'*iter* di approvazione dei provvedimenti legislativi; inoltre si verificano molto spesso inconvenienti durante la fase di esecuzione del provvedimento stesso che ritardano la realizzazione della spesa, rendendo così scarsamente attendibile la dotazione che la legge di spesa abbia introdotto in termini di cassa; infine, occorre tener conto delle effettive disponibilità della Tesoreria.

Anche tenendo conto di tali considerazioni è d'avviso che non si debba concludere che nulla può essere fatto per risolvere la questione della determinazione dello stanziamento di cassa: occorre invece individuare gli strumenti idonei affinchè il Parlamento sia messo in condizione di conoscere e quindi di controllare l'attività di spesa del Governo.

Avviandosi alla conclusione rileva che sono ancora numerose le carenze in sede di applicazione della legge di riforma della contabilità dello Stato: non si sono ancora adottate clausole di copertura che facciano riferimento al bilancio pluriennale, non si sono posti i presupposti che rendano possibile il riscontro della copertura degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato; ma almeno sulla questione dello stanziamento di cassa può essere senz'altro preso un atteggiamento di maggiore attenzione al dettato della legge n. 468.

Sollecita pertanto la Commissione a verificare la possibilità di dare concreta attuazione alle soluzioni prospettate dal Comitato di studio sulla citata legge a conclusione dei propri lavori. Rileva, da ultimo, la necessità che i pareri sulla copertura finanziaria delle spese recate dai decreti-legge vengano dati dalla Commissione plenaria, in quanto molto spesso si tratta di clausole di copertura imprecise, e che sarebbe opportuno attivare in tempi brevissimi il sistema informativo del Senato ai fini di un riscontro in tempi reali dello stato di utilizzo dei fondi speciali di bilancio.

Prende la parola il senatore Ferrari-Aggradi il quale si unisce all'auspicio espresso dal senatore Bollini in merito alla necessità di dare concreta applicazione alle conclusioni cui è pervenuto il Comitato di studio sulla legge n. 468: ciò costituisce un innegabile apporto di chiarezza nel settore della finanza pubblica.

Interviene poi il sottosegretario Tarabini che esprime il proprio apprezzamento per l'intervento svolto dal senatore Bollini: concorda infatti sulla necessità di non trasformare il bilancio di cassa in una sorta di sottoprodotto del bilancio di competenza e rileva anche che le obiezioni cui faceva riferimento lo stesso senatore Bollini sono estremmaente valide.

A quanto già espresso dal senatore Bollini aggiunge che sarebbe addirittura distorcente, rispetto ad un corretto andamento della finanza pubblica, una eventuale iscrizione della dotazione di cassa in relazione a ciascun accantonamento di fondo speciale: si bloccherebbe infatti una dotazione utile

magari per provvedimenti il cui *iter* legislativo non si perfeziona che ad esercizio quasi concluso, rendendo così impossibile dare concreta attuazione ad altri provvedimenti che si concludono più rapidamente.

Prospetta, come possibile soluzione, la seguente· al termine di ciascun mese il Ministro del tesoro potrebbe comunicare alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento il testo dei decreti con cui sono state stabilite le dotazioni di cassa relative ai provvedimenti che si sono perfezionati nel medesimo periodo di tempo. Ciò darebbe al Parlamento uno strumento di conoscenza e di controllo estremamente utile, efficace e tempestivo. Concorda sulla importanza della questione relativa alla formulazione di clausole di copertura che facciano riferimento all'arco di tempo coperto dal bilancio pluriennale e dichiara, in conclusione, che di queste due ultime questioni è senz'altro possibile discutere in maniera approfondita anche attraverso un coordinamento tra le Commissioni bilancio del Senato e della Camera.

Il presidente De Vito dichiara che è sua intenzione procedere ad opportune intese con l'altro ramo del Parlamento, magari addivenendo ad un incontro tra i componenti degli Uffici di Presidenza delle due Commissioni bilancio.

Ringrazia quindi il senatore Bollini per l'articolata esposizione della materia, dandogli atto della sensibilità dimostrata per i problemi della finanza pubblica e della onestà intellettuale che ha caratterizzato il suo intervento, facendo egli stesso presente gli argomenti tanto a favore che contrari alla determinazione dello stanziamento di cassa all'interno della legge di spesa.

Ritiene senz'altro opportuna ed utile la procedura di trasmissione dei decreti di variazione prospettata dal sottosegretario Tarabini, osservando però che occorre verificare quale sia il canale di trasmissione più opportuno. Per quanto concerne l'attivazione del Centro elaborazione dati del Senato fa presente che anche di questa materia sarà opportuno parlare in sede di Ufficio di Presidenza.

IN SEDE REFERENTE

« Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM per il triennio 1981-83 » (1435)
(Esame e rinvio)

Il relatore Ferrari-Aggradi svolge una ampia ed articolata ricostruzione della origine e della attività svolta dall'EFIM, fin dalla sua istituzione, ricordando in particolare come già nel corso del 1962 fosse stata posta la questione della incorporazione dell'Ente medesimo all'interno della Finmeccanica e quindi dell'IRI. Fa preesnte a tale proposito, che a detta soluzione si oppose l'allora ministro del bilancio Ugo La Malfa, proprio per evitare che l'attività dell'IRI fosse gravata da ulteriori problemi di intervento nel settore manifatturiero.

Per quanto concerne l'attività svolta dall'EFIM, rammenta la penetrazione svolta dall'Ente sui mercati esteri, la efficace attività svolta nel Mezzogiorno e l'inserimento nei settori più moderni della produzione, fatti questi che denotano una attività imprenditoriale senz'altro qualificata.

Relativamente ai fondi di dotazione dell'EFIM, fa presente che è stato saggio conferire venti miliardi a carico del bilancio 1980, e che adesso si pone la questione del conferimento di 280 miliardi, relativi al triennio 1981-83. Tali fondi di dotazione — egli fa notare — sono destinati alle necessarie ricapitalizzazioni, ed alla opportunità di fornire nuove capitali di rischio e di consentire nuovi investimenti.

Le linee strategiche che l'EFIM si propone di perseguire possono essere ricondotte a tre: potenziamento dei settori di forza, in particolare quello meccanico e quello del vetro; ristrutturazione del settore alimentare; risanamento del settore dell'alluminio. Dopo aver esposto analiticamente tali linee di indirizzo, il relatore Ferrari-Aggradi dichiara che in politica è necessario far bene ma che è anche necessario fare presto: occorre cioè prendere tempestivamente le decisioni adeguate per perseguire i risultati voluti.

Svolge a questo punto una ampia ricostruzione delle situazioni in cui versa il settore dell'alluminio: la perdita per il 1981 è prevista in 250 miliardi e, in prospettiva, il settore ha bisogno di circa 450-500 miliardi per un risanamento complessivo. A suo avviso occorre sostenere questa attività, che è entrata in crisi a causa dei costi dell'energia che si sono incrementati in maniera assolutamente abnorme a partire dal 1973: dal punto di vista generale occorre senz'altro prendere provvedimenti che consentano un risparmio energetico, e comunque indirizzarsi all'acquisto di beni che abbiano un elevato contenuto energetico; la importanza strategica del minerale alluminio consiglia però di mantenere una autonoma capacità produttiva di questo prodotto, magari valorizzando l'attività con ulteriori produzioni secondarie. Inoltre fa presente che altri Paesi europei hanno preso provvedimenti particolari per il settore in questione, e che è bene che anche l'Italia faccia altrettanto.

Avviandosi alla conclusione il relatore Ferrari-Aggradi dichiara di ritenere che nel momento attuale non sembra opportuno procedere ad accorpamenti o ristrutturazioni dell'Ente stesso all'interno del settore delle partecipazioni statali, essendo invece più opportuno provvedere nel senso di consentire all'EFIM di proseguire efficacemente la propria attività.

Il presidente De Vito ringrazia il relatore Ferrari-Aggradi per l'ampia ed esauriente illustrazione del disegno di legge e ricorda alla Commissione che, in relazione a quanto già deciso in precedenza, la Commissione procederà alla audizione del presidente dell'EFIM prima di passare alla discussione generale del provvedimento in questione.

La seduta termina alle ore 19,45.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

Presidenza del Presidente
SEGNANA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Moro e per il tesoro Venanzetti.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980 » (1601)
(Esame e richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Il senatore Beorchia, relatore sul disegno di legge, chiarisce i precedenti legislativi dell'iniziativa del Governo, e ricorda il consenso manifestato, in Commissione, nello scorso novembre, alla conversione del decreto-legge n. 631 (disegno di legge n. 1625) che anticipava la revisione di una parte della legge 30 marzo 1981 n. 113 poichè ciò rivestiva particolare urgenza in relazione agli obblighi in sede GATT. Ora tuttavia si rende indispensabile la revisione totale di detta legge, sempre per adempiere agli obblighi internazionali del Paese, e pertanto dovrà essere esaminato con la massima sollecitudine l'apposito disegno di legge del Governo, quello cioè in esame.

Il presidente Segnana, ricollegandosi alle dichiarazioni fatte nella seduta di ieri circa l'urgenza del provvedimento, propone che la Commissione richieda il passaggio alla sede deliberante.

La Commissione consente, all'unanimità, e con l'assenso del Governo, a tale proposta.

« Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario » (1623-Urgenza)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prende la parola il senatore De Sabbata. Afferma che lo scopo perseguito dal provvedimento va condiviso, giacchè appare opportuno nell'attuale situazione economica favorire l'afflusso del risparmio verso il mercato azionario. Tuttavia, il testo presentato dal Governo non introduce una normativa in grado di raggiungere efficacemente tale scopo: infatti (come risulta anche dalle argomentazioni del relatore e dalle considerazioni fatte dal presidente della CONSOB nell'audizione del 9 dicembre) il disegno di legge introdurrebbe norme che per una parte possono essere applicate a pochissimi casi, per un'altra parte richiedono l'espletamento di una procedura di difficile attuazione.

In definitiva, egli avverte, un atteggiamento più preciso potrà essere assunto, dai senatori comunisti, qualora venissero presentati emendamenti tendenti a dare una reale efficacia al provvedimento, ed a tal fine ritiene necessario un confronto approfondito da svolgersi, eventualmente, in una Sottocommissione appositamente istituita. Il senatore De Sabbata conclude affermando che il disegno di legge nel testo attuale non merita di essere nè approvato nè respinto, dato che di fronte ad un provvedimento praticamente inconsistente non si può non avere un atteggiamento di astensione.

Il relatore Berlanda, replicando agli oratori intervenuti nel dibattito, dichiara innanzitutto che le perplessità espresse dal senatore De Sabbata riassumono il senso della discussione avvenuta in Commissione. Egli stesso si era chiesto, svolgendo la relazione, quale fosse la ragione concreta del disegno di legge, ed oggi gli sembra di poter affermare che la normativa proposta potrebbe favorire la razionalizzazione della struttura aziendale di una grande impresa: obiettivo questo certo condivisibile, ma non tale da

giustificare un provvedimento di portata generale.

In realtà, egli dice, alcuni degli aspetti del provvedimento più criticabili sono stati oggetto di recenti prese di posizioni non ufficiali del Ministro delle finanze, che si è dichiarato favorevole ad una loro modifica nel senso delle proposte emerse nel corso del dibattito; vi è stata anche la proposta del senatore Triglia tendente ad affrontare in generale il problema del trattamento fiscale delle plusvalenze. Inoltre, occorre considerare che la Commissione potrebbe pervenire rapidamente alla conclusione dell'esame della « Visentini *bis* », con la quale verrebbero concesse agevolazioni fiscali alle aziende. Fa presente quindi la esigenza di un coordinamento per evitare inopportune sovrapposizioni, e, tenendo anche conto della possibilità di emendamenti governativi che concretizzino le intenzioni manifestate dal Ministro delle finanze, giudica opportuno un breve rinvio.

Il presidente Segnana prospetta alla Commissione le possibili vie per l'ulteriore *iter* del provvedimento: o l'ulteriore esame nella sua attuale formulazione; o l'abbinamento alla « Visentini *bis* » e quindi, l'unificazione ad essa, con appositi emendamenti; ovvero, una sua definizione fatta disgiuntamente, con opportuni emendamenti migliorativi.

Si apre un dibattito.

Il sottosegretario Venanzetti conviene sull'opportunità di integrare e migliorare il provvedimento e si dichiara disposto ad esaminare approfonditamente le varie alternative prospettate dal presidente Segnana; a suo avviso è comunque opportuna una breve sospensione dell'esame che consenta di tenere conto delle conclusioni dell'esame della « Visentini *bis* ». Il sottosegretario Moro, quindi, si dichiara d'accordo su una pausa di riflessione che consenta di valutare l'opportunità di un inserimento nel testo della « Visentini *bis* ».

Il senatore Scevarolli, pur dichiarandosi d'accordo con le indicazioni del Presidente e del relatore in ordine all'ulteriore corso dell'esame, afferma che non possono essere condivise le argomentazioni del senatore De Sabbata giacchè il disegno di legge (pur con alcuni limiti dovuti tra l'altro alla delicatezza e complessità dei problemi) tende a offrire maggiori alternative al risparmio produttivo favorendo l'attività della borsa, esso quindi merita apprezzamento.

Il senatore De Sabbata si dichiara favorevole in linea di principio all'inserimento nella « Visentini-*bis* », purchè ciò non costringa a rimandare l'approvazione di quel provvedimento, se questo rischio dovesse concretizzarsi sarebbe meglio continuare l'esame separato dei due disegni di legge.

Il presidente Segnana, infine, propone che la Sottocommissione costituita per l'esame dei disegni di legge in materia di rivalutazione dei beni delle imprese esamini, nella seduta di oggi, la possibilità di inserire la normativa contenuta nel disegno di legge n. 1623 nel testo unificato che sarà proposto alla Commissione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare » (1609)

(Esame e rinvio)

Il relatore Berlanda si sofferma anzitutto sui principali vantaggi offerti dall'istituto dei fondi di investimento, che può fornire un notevole sostegno finanziario alle imprese, garantendo migliori possibilità di accesso al mercato mobiliare anche ai piccoli risparmiatori. Dopo aver ricordato l'origine di questo strumento finanziario, le sue fasi alterne e quindi la progressiva affermazione, ormai definitiva nei principali paesi a economia avanzata, chiarisce le ragioni del notevole ritardo con il quale il nostro Paese provvede a dotarsene.

A tale proposito, ricorda le vicende delle precedenti iniziative legislative in materia avanzate (tutte in Senato) a partire dal 1964, fra le quali in particolare il disegno di legge n. 857 della V Legislatura, governativo, giunto all'approvazione in Senato nell'aprile del 1970 (che conglobava in sè il disegno di legge n. 361 dei senatori Belotti, Colleoni, Segnana) ed il disegno di legge n. 2435 (dei senatori De Ponti, Segnana, De Vito e Ricci) del febbraio 1976 nella VI Legisla-

tura. La ragione della mancata conclusione di tali sforzi, oltre che alle vicende spesso avverse del mercato finanziario in quegli anni, è da attribuire alle divergenze su tale argomento fra i principali gruppi politici. A tale riguardo il relatore ritiene utile ricordare che, mentre il gruppo democristiano promuoveva o sosteneva tutte le iniziative anzidette (pur atteggiandosi variamente, nelle diverse soluzioni proposte in sede di emendamenti), il gruppo socialista si dimostrava favorevole ma con molte riserve. A tale proposito il senatore Formica, attuale Ministro delle finanze, chiarì allora che i contrasti più seri concernevano il trattamento fiscale dei fondi di investimento, che non doveva comportare — egli sosteneva — alcuna franchigia fiscale rispetto al trattamento riservato al normale azionista. La posizione del gruppo comunista in proposito era sostanzialmente contraria, sia in quanto riteneva troppo favorevoli i trattamenti fiscali proposti, sia in quanto richiedeva che l'istituzione dei fondi di investimento fosse preceduta dalla riforma del diritto societario.

Successivamente, prosegue il relatore, un notevole contributo di chiarimenti sul problema dei fondi di investimento è stato portato dall'indagine conoscitiva sulle borse svolta dalla 6ª Commissione nella passata legislatura. Nell'attuale legislatura, il disegno di legge n. 1285 per il completamento della riforma dei mercati mobiliari ha recato anch'esso un utile contributo di idee.

Il relatore passa a considerare quindi il contenuto del disegno di legge n. 1609. All'articolo 1 egli osserva che il capitale minimo per la società gerente il fondo è stato stabilito in misura troppo bassa: dovrebbe essere aumentato ad almeno due miliardi, con ulteriori miliardi aggiuntivi per ogni fondo in più, oltre al primo, eventualmente gestito. All'articolo 4, tra le attività precluse alla società gerente suscita perplessità il divieto di acquistare titoli a credito (secondo comma): l'organizzazione delle operazioni di borsa rende inevitabile il trovarsi a credito o a debito fino alla liquidazione a fine mese, pertanto il divieto potrebbe essere soppresso, essendo implicito il vincolo che interessa stabilire, nella sua sostanza, nel successivo divieto di operare a riporto. Anche l'espressione « concedere prestiti sotto qualunque forma » dovrebbe essere chiarita, nel senso che non possa precludere l'acquisto di titoli a reddito fisso.

Riguardo agli elementi che deve contenere il regolamento del fondo (articolo 2), il relatore, premesso che il regolamento può limitarsi ad indicare la banca sulla quale si opera, sembrando superflue le altre indicazioni di cui alla lettera *b*), afferma che alla lettera *d*) appare suscettibile di creare ostacoli all'attività del fondo l'esigenza che il regolamento stabilisca i criteri relativi alla scelta dei titoli e alla ripartizione degli investimenti, mentre sembra più opportuno limitarsi a delineare sinteticamente la politica degli investimenti. D'altra parte, tra gli elementi da stabilire con il regolamento devono essere inclusi i criteri per la determinazione del valore netto di inventario delle parti, in modo da tutelare chi sottoscrive o chi redime.

Circa la natura giuridica del fondo, il disegno di legge lo definisce come patrimonio comune dei partecipanti, distinto dal patrimonio della società gerente e da quello dei partecipanti. Mentre tale impostazione non suscita rilievi, dalle successive determinazioni dell'articolo 3 risulterebbero escluse dalla partecipazione ai fondi comuni anche gestioni per conto terzi (come ad esempio i fondi di indennità di licenziamento e quelli delle assicurazioni sulla vita) che invece potrebbero trarre vantaggio dall'investimento in quote di fondi comuni, analogamente a quanto era previsto nel citato disegno di legge Senato n. 2435, della VI legislatura, pur con certe limitazioni. Ad avviso del relatore, un allargamento in questa direzione delle possibilità di partecipazione ai fondi comuni dovrebbe essere preso in considerazione, anche per allargare il mercato potenziale della collocazione di parti (in molti Paesi della Comunità europea e negli Stati Uniti possono partecipare ai fondi comuni anche le persone giuridiche, spesso con uno speciale trattamento fiscale). Per quanto attiene alle limitazioni nella composizione del portafoglio dei fondi (articolo 4) il relatore ritiene che sarebbe oppor-

tuno elevare il limite all'investimento in titoli emessi dalla stessa società dal 5 al 10 per cento del valore netto del fondo (articolo 4, terzo comma), considerando che tale limite è in vigore in Paesi che hanno mercati finanziari assai più vasti: in Italia un limite posto al 5 per cento creerebbe difficoltà per il collocamento delle risorse del fondo. Sembra invece al relatore eccessivo il limite del 20 per cento del valore del fondo per gli investimenti in titoli non quotati: tale limite potrebbe essere abbassato al 10 per cento. Corretta appare poi la limitazione al 5 per cento rispetto al totale delle azioni di una stessa società aventi diritto di voto. Il relatore suggerisce inoltre di introdurre una possibilità (nella misura molto limitata del 2 per cento), di investire in azioni emesse da società controllanti la società di gestione, ovvero in quote di altri fondi, (purchè non esercitino diritto di voto), al fine di non ridurre le capacità operative del fondo, dato che le società di gestione saranno costituite probabilmente da assicurazioni o banche, che costituiscono importanti settori di impiego dei mezzi dei fondi.

Riguardo all'articolo 5, concernente gli obblighi delle società di gestione in materia di scritture contabili, il relatore osserva che mentre la affissione del rendiconto giornaliero della gestione del fondo (secondo comma), appare poco utile, sembra importante obbligare alla pubblicazione giornaliera del valore unitario delle quote.

Il relatore Berlanda viene infine a considerare il problema del trattamento fiscale cui devono essere assoggettati i fondi di investimento (articolo 9). Sottolinea come il contenuto dell'articolo appaia coerente con le posizioni assunte a suo tempo dal senatore Formica (nel 1970), posizioni che il relatore non ritiene di poter condividere; d'altra parte, le critiche più serie al presente disegno di legge sono state motivate proprio dal trattamento fiscale in esso previsto (particolarmente quelle sollevate dal presidente della CONSOB). Al riguardo occorre sottolineare che i fondi comuni, non avendo personalità giuridica (come del resto è ammesso dall'articolo 3 del disegno di legge) non possono avere nemmeno soggettività tributaria. Appare quindi criticabile l'imposizione sulle plusvalenze derivanti dalla negoziazione dei valori compresi nel fondo, anche tenendo conto che i risultati pratici, come gettito tributario, sarebbero precari, dato che le gestioni dei fondi tenderanno a realizzare soprattutto i titoli con prospettive negative, determinando spesso perdite.

Il relatore Berlanda osserva però che il documento ufficioso trasmesso dal ministro Formica alla Commissione (« Provvedimenti fiscali per la lotta all'inflazione e per il sostegno agli investimenti ») ha spostato il termine del dibattito, proponendo, oltre all'applicazione a titolo di imposta della ritenuta sui redditi percepiti dai fondi (già prevista all'articolo 9) l'istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio netto del fondo, da applicare in ragione annuale con una moderata aliquota proporzionale (che potrebbe variare fra lo 0,10 e lo 0,25 per cento) in moda da realizzare un sistema misto di imposizione sul reddito e sul capitale. Il relatore ritiene condivisibili le motivazioni che giustificano questa proposta, pur con qualche riserva. Ad ogni modo però l'articolazione concreta delle nuove proposte del ministro Formica deve tener conto della necessità di integrare la nostra legislazione in materia con quella europea: a tale riguardo il relatore si diffonde ad illustrare i sistemi di tassazione adottati nei principali Paesi della Comunità economica europea per i fondi comuni di investimento.

Alla luce anche di tale esame, il relatore desume una valutazione più favorevole delle nuove proposte governative, particolarmente di quella concernente l'imposizione sul patrimonio: non volendosi (opportunamente) modificare l'aliquota della ritenuta d'imposta, non resta che operare una pressione fiscale molto ridotta sul patrimonio del fondo. Circa la proposta collaterale (contenuta nel documento ufficioso del Ministro) di subordinare la bassa aliquota dell'imposta sul patrimonio alla condizione che una determinata quota del portafoglio sia impiegata in società industriali, il relatore fa presente che una simile normativa dovrebbe essere eventualmente formulata con grande chiarezza, e

successivamente non modificata a breve termine.

In relazione infine alla delega legislativa prevista all'articolo 11, il relatore avverte che le disposizioni di cui al punto *b*) dovrebbero riferirsi unicamente ai fondi comuni mobiliari esteri, soltanto i quali potrebbero subire un trattamento discriminatorio.

Concludendo la sua relazione, il senatore Berlanda sottolinea l'ampio interesse che si è risvegliato di recente fra i risparmiatori per una regolamentazione legislativa dei fondi di investimento, interesse che ha dato luogo anche all'iniziativa dei senatori democristiani, che peraltro riguarda un argomento più specifico, costituita dal disegno di legge n. 1633 (« Norme sull'istituzione di fondi di investimento del risparmio dei lavoratori »).

In questo quadro, conclude il relatore, il disegno di legge n. 1609 va considerato con estremo favore, perchè rappresenta un buon testo di partenza per la discussione. Il recente documento del ministro Formica ha contribuito a superare alcuni suoi aspetti discutibili, e si attende ora soltanto che tali rettifiche vengano presentate dal Governo sotto forma di emendamenti. Altri miglioramenti sono ancora auspicabili, secondo le indicazioni sopra esposte dal relatore, ma sul tutto dovrebbe essere possibile raggiungere un accordo in tempi brevi.

Il presidente Segnana ringrazia il senatore Berlanda per l'ampia e approfondita relazione e si augura che nella prossima settimana possa avviarsi una discussione che consenta di pervenire rapidamente a conclusioni positive, auspicabilmente con il consenso di tutte le forze politiche.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

Presidenza del Presidente
BUZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Zito.

La seduta inizia alle ore 10,20.

SUL PROCESSO VERBALE

Il senatore Ulianich precisa che nell'intervento da lui svolto nella seduta del 13 gennaio scorso, in sede di discussione degli emendamenti con cui si proponeva la soppressione delle norme relative alla statizzazione dell'Università di Urbino, aveva affermato di non avere una opinione pregiudizialmente favorevole all'una o all'altra delle soluzioni prospettate, ma di ritenere essenziale che, prima di valutare l'ipotesi di soprassedere alla statizzazione di detto Ateneo, fossero risolte le perplessità da lui prospettate, opinione che non risulta chiaramente dal resoconto sommario della seduta stessa.

QUESTIONE DI COMPETENZA

Il senatore Bompiani rileva che alla 1ª Commissione è assegnato, in via primaria, il disegno di legge n. 1702, in cui si dispone la proroga delle disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato contenuto nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432, e che su di esso la 7ª Commissione non è stata chiamata ad esprimersi in sede consultiva: in considerazione del fatto che il parere espresso, il 5 agosto dello scorso anno, dalla Commissione stessa in sede di esame del disegno di legge n. 1535 — ora legge 6 agosto 1981, n. 217 — sulla conversione del decreto-legge predetto, recava un'interpretazione autentica delle norme in questione che è stata disattesa dal Governo, ritiene necessario che la Commissione rivendichi ora la propria competenza ad esprimersi in sede consultiva sul disegno di legge n. 1702, al fine di sollecitare l'introduzione nello stesso di adeguate norme di interpretazione autentica delle disposizioni sopra richiamate, nel senso contenuto nel parere già espresso sul citato disegno di legge n. 1535.

Le osservazioni, anche di merito, del senatore Bompiani e la sua proposta sono condivise dai senatori Salvucci e Ulianich e dal presidente Buzzi; ed infine la Commissione conviene sull'anzidetta proposta.

IN SEDE REFERENTE

« Istituzione di una Università statale a Reggio Calabria » (21), d'iniziativa del senatore Franco

« Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università d'Abruzzo » (132), d'iniziativa dei senatori Accili ed altri

« Istituzione dell'Università statale degli studi del Molise, nonchè dell'Istituto superiore di educazione fisica in Campobasso » (156), d'iniziativa del senatore Lombardi

« Ammissione degli studenti della Università di Campobasso nelle Università statali o riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti » (157), d'iniziativa del senatore Lombardi

« Istituzione dell'Università in Basilicata » (244), d'iniziativa del senatore Scardaccione ed altri

« Istituzione dell'Università degli studi di Brescia » (249), d'iniziativa dei senatori Pedini ed altri

« Strutturazione del sistema universitario dell'area della Calabria e dello Stretto » (358), d'iniziativa dei senatori Zito e Petronio

« Provvedimenti finanziari urgenti a favore della libera Università di Urbino » (386), d'iniziativa dei senatori Venturi ed altri

« Istituzione dell'Università degli studi di Verona » (392), d'iniziativa dei senatori Colombo Vittorino (V.) ed altri

« Provvedimenti finanziari urgenti a favore della libera Università di Urbino » (431), d'iniziativa dei senatori Salvucci ed altri

« Statizzazione delle libere Università in Abruzzo » (527), d'iniziativa dei senatori Accili ed altri

« Istituzione dell'Università degli studi di Reggio Calabria » (537), d'iniziativa dei senatori Vincelli e Fimognari

« Provvedimenti finanziari urgenti a favore della libera Università di Urbino » (592), d'iniziativa dei senatori Maravalle e Spinelli

« Statizzazione delle Università abruzzesi » (611), d'iniziativa dei senatori Felicetti ed altri

« Istituzione dell'Università degli studi di Trento » (748)

« Statizzazione della libera Università di Urbino » (1050), d'iniziativa dei senatori Salvucci ed altri

« Provvedimenti a favore della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Padova » (1315), d'iniziativa del senatore Schiano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 13 gennaio.

Si passa agli articoli a carattere introduttivo, da premettere al testo unificato, già presentati nelle precedenti sedute, alcuni dal senatore Chiarante ed altri dal Governo.

Il sottosegretario Zito illustra il primo di essi, presentato dal Governo, relativo al piano quadriennale di sviluppo universitario, alle procedure per l'istituzione delle nuove università (per le quali si richiede un atto legislativo), al divieto di denominazioni aventi carattere universitario o similari per enti diversi dalle università statali o da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale. L'articolo contiene, infine, una norma in cui si prevede che nel primo piano di sviluppo quadriennale sarà prioritariamente considerata l'esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria nelle regioni Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna.

Il senatore Chiarante illustra quindi un suo testo, di analogo contenuto, osservando che esso si differenzia da quello del Governo per la previsione che anche le facoltà e i corsi di laurea possano essere istituiti solo con legge; per la previsione del limite massimo di 40.000 studenti per ogni università; nonchè per la presenza di un comma in cui si prevede che il riconoscimento ad università non statali dell'abilitazione ad organizzare corsi di laurea o di diploma che rilasciano titoli di studio aventi valore legale può avvenire solo per legge e comporta l'obbligo di adeguare gli statuti delle università stesse ai princìpi essenziali che regolano l'ordinamento universitario statale.

Si apre la discussione su tali emendamenti: intervengono i senatori Ulianich, Spitella, Papalia, Bompiani, Venturi, Chiarante e il Presidente relatore.

Favorevole all'emendamento del Governo è il senatore Spitella, che peraltro ritiene opportuno valutare il modo di introdurre taluni correttivi che tengano conto della preoccupazione di evitare la proliferazione di corsi universitari al di fuori di criteri programmatori, che è alla base delle norme proposte dal senatore Chiarante; esprime inoltre la preoccupazione che la rigida limitazione dell'uso della denominazione di « università » contenuta in entrambi i testi in esame possa pregiudicare il momento iniziale della costituzione di università non statali in attesa di riconoscimento legale del valore dei titoli di studio.

Il senatore Papalia rileva che l'esigenza di programmare l'espansione del sistema universitario (che in parte è riconosciuta dall'emendamento del Governo) si estende anche all'istituzione di nuove facoltà; ritiene perciò necessario che la proposta illustrata in precedenza dal senatore Chiarante venga accolta.

Il senatore Bompiani, ricordato l'approfondito dibattito svoltosi su tali argomenti in sede di esame dei provvedimenti di riforma universitaria nella scorsa legislatura, ritiene di dover condividere le esigenze programmatorie di cui si è parlato, ma non al punto di disattendere, in considerazione di esse, la formula costituzionale della libertà dell'arte e della scienza nonchè dell'insegnamento: egli invita quindi a trovare una ipotesi di conciliazione tra tali esigenze. Osserva, poi, che è necessario aggiungere, al secondo e al terzo comma del testo del Governo, la precisazione che si tratta di università statali, lasciando ad altra sede i problemi relativi alle procedure di ri-

conoscimento delle università non statali. Rileva infine che è opportuno lasciare che, per l'istituzione di corsi di laurea, si seguano le procedure ordinarie, mentre per l'istituzione di nuove facoltà si può considerare l'esigenza di un inquadramento nell'ambito della programmazione, fermo restando il potere di proposta da parte dei competenti organi accademici.

Il senatore Ulianich osserva che se si imposta il problema della programmazione universitaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, occorre prendere in considerazione non solo l'istituzione di nuove università ma anche di nuove facoltà e corsi di laurea, senza per questo menomare l'autonomia universitaria, dato che si verrebbe solo a sostituire la sanzione legislativa all'attuale potere degli organi amministrativi di accogliere le proposte formulate dalle competenti autorità accademiche.

Dopo aver rilevato che ritiene necessario il limite di quarantamila studenti per università proposto dal senatore Chiarante (che andrebbe posto in relazione anche al numero delle facoltà attivate calcolando non più di tre o quattro mila studenti per facoltà), il senatore Ulianich osserva quindi, in relazione al comma relativo alla denominazione universitaria, che sarebbe opportuno che la natura giuridica (statale o legalmente riconosciuta) dell'università fosse contenuta nella denominazione ufficiale, mentre condivide le osservazioni circa la difficoltà di conciliare le esigenze, entrambe irrinunciabili, di consentire il sorgere di nuove università non statali, da un lato, e di garantirsi da illecite attribuzioni della denominazione universitaria da parte di istituti di scarsa serietà.

Il senatore Venturi afferma la necessità di distinguere tra l'ipotesi di istituzione di nuove università non statali (per cui potrebbe ammettersi la necessità di un provvedimento legislativo) e l'altra, di istituzione di nuove facoltà, nel qual caso può bastare, a suo avviso, l'autorizzazione degli organi programmatori del Ministero

Il senatore Salvucci si sofferma in particolare sui problemi relativi alle università non statali, osservando tra l'altro che l'esigenza di inserire nella denominazione degli atenei la rispettiva qualificazione giuridica andrebbe risolta senza alterare le loro denominazioni storiche.

Il presidente Buzzi esprime quindi parere favorevole sull'emendamento governativo, formulando talune perplessità invece sulle norme contenute nell'emendamento del senatore Chiarante relativo al riconoscimento per legge del valore legale dei titoli di studio conferiti dalle università non statali, ed esprimendo la preoccupazione che la norma, contenuta in entrambi i testi in esame, relativa alla denominazione delle università, possa bloccare la fase iniziale delle università non statali o comunque incidere su quelle, tra esse, che non intendono chiedere il riconoscimento del valore legale dei titoli di studio.

Successivamente il senatore Spitella propone che la Commissione approvi il testo del Governo, con talune correzioni, al fine di recepire istanze rappresentate nell'emendamento del senatore Chiarante ed altre emerse nel dibattito.

Ritiene quindi che: si debba accettare la specificazione che le norme contenute nei primi commi si riferiscono alle università statali; confermare che le istituzioni di nuove università ed anche di nuove facoltà o corsi di laurea in sede diversa da quella dell'università istituente siano istituiti solo con legge, lasciando alle procedure amministrative la costituzione di facoltà o corsi di laurea in sede; introdurre il limite dei 40.000 studenti per ogni università.

Per quanto attiene ai problemi relativi all'uso della denominazione di università, o altre qualificazioni consimili, ed al riconoscimento del valore legale dei titoli conferiti da università non statali, ritiene opportuno regolare in maniera analoga a quanto stabilito per le università statali l'istituzione di nuove università, facoltà, o corsi di laurea non statali abilitati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, abolendo le restrizioni all'uso di denominazioni recanti l'accezione« università » e simili (ed eventualmente con l'obbligo di indicare la natura di uni-

versità non avente riconoscimento legale del valore dei titoli).

Il senatore Chiarante dichiara di condividere le proposte del senatore Spitella, con l'avvertenza che sarà necessario comunque prevedere il rispetto di criteri programmatori anche per le istituzioni di facoltà o corsi di laurea nella stessa sede dell'università, facendo riferimento per essi al piano quadriennale.

Su proposta infine del Presidente relatore si conviene di accantonare momentaneamente l'esame dell'articolo 1 al fine di consentire ai senatori Chiarante e Spitella la presentazione di un testo sostitutivo concordato, con le modificazioni a cui hanno fatto riferimento nei loro interventi.

Si passa all'esame del secondo degli articoli a carattere introduttivo.

Il senatore Zito illustra il testo proposto dal Governo per regolare, nelle università istituite nell'ambito del piano quadriennale, la costituzione del comitato tecnico amministrativo e dei comitati ordinatori (il primo — con le funzioni del costituendo consiglio di amministrazione — è composto da un professore ordinario designato da ciascuno dei comitati ordinatori, un rappresentante della Regione, uno del Comune sede dell'università, uno del Ministero della pubblica istruzione, uno del Consiglio nazionale delle ricerche, del provveditore regionale alle opere pubbliche e dell'intendente di finanza; gli altri, che provvedono alla necesistà delle nuove facoltà, sono composti da tre professori ordinari e straordinari eletti dai professori ordinari e straordinari di tutte le facoltà dello stesso tipo).

Il senatore Papalia illustra quindi un testo (di cui è primo proponente il senatore Chiarante) di contenuto analogo a quello del Governo: si differenzia per la composizione del comitato tecnico-amministrativo (cinque professori di ruolo designati dal CUN, tre rappresentanti della Regione, uno del Comune ed uno del Ministero della pubblica istruzione). Sottolinea in particolare l'importanza di prevedere tre rappresentanti della Regione, presentando a tale fine un sub-emendamento al testo governativo che dichiara di ritenere accettabile per gli altri aspetti.

Il relatore Presidente, dichiarandosi favorevole al testo presentato dal Governo, prospetta l'opportunità di sostituire l'ultimo comma, con una migliore formulazione delle attribuzioni e funzionamento del comitato tecnico ordinatore.

Il senatore Ulianich, favorevole all'integrazione proposta dal relatore, ritiene peraltro necessario limitare la partecipazione ai comitati ordinatori ai soli professori ordinari, restando attribuito l'elettorato attivo ai professori ordinari e straordinari.

Il senatore Bompiani, concordando con il precedente oratore, osserva quindi che la norma in esame non può evidentemente riferirsi ad ipotesi di statizzazione di università: a tale riguardo il presidente Buzzi precisa che essa ha carattere generale per le nuove istituzioni previste nell'ambito del piano quadriennale, mente per le università che si istituiscono con i provvedimenti in esame saranno dettati disposizioni specifiche in sede di norme transitorie finali.

Il sottosegretario Zito si pronuncia in senso negativo sulla proposta di elevare a tre i rappresentanti della Regione formulata dai senatori Papalia e Chiarante e fornisce quindi un chiarimento al senatore Ulianich precisando che nel comitato tecnico-amministrativo vi sarà un professore ordinario per ogni comitato tecnico ordinatore costituito nell'università.

Posto ai voti quindi è respinto il sub-emendamento dei senatori Chiarante e Papalia, dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Ulianich e Chiarante e contrario del senatore Spitella; successivamente è approvato l'articolo nel testo governativo, modificato nel senso che i comitati ordinatori designeranno ciascuno un professore ordinario quale membro del comitato tecnico amministrativo, nonchè con la sostituzione della norma relativa ai comitati ordinatori con la nuova formulazione proposta dal relatore, corretta con la limitazione dell'elettorato passivo ai soli professori ordinari.

Si passa quindi all'esame di un articolo aggiuntivo proposto dal senatore Chiarante al fine di prevedere l'obbligatorietà dell'ado-

zione della struttura dipartimentale nelle università e facoltà di nuova istituzione, per le quali non si procederebbe invece all'articolazione in istituti.

Seguono interventi dei senatori Bompiani e Ulianich, quindi il Presidente relatore osserva che già l'ultimo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 obbliga le nuove università a darsi una struttura dipartimentale; elemento innovativo della norma in esame è quindi solo la previsione che non si proceda all'articolazione in istituti.

Infine il senatore Chiarante, ritira l'emendamento riservandosi di presentarlo, eventualmente, in Assemblea.

La Commissione torna ad esaminare il primo articolo precedentemente accantonato.

Il senatore D'Agostini presenta un emendamento all'ultima disposizione del testo governativo, volto a inserire il Lazio tra le regioni da considerare prioritariamente al fine di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria.

Perplessità in ordine a tale proposta sono avanzate dai senatori Papalia, Bompiani, Accili, dal Presidente relatore e dal sottosegretario Zito, che rilevano che comunque le esigenze derivanti dal sovraffollamento dell'università di Roma potranno essere valutate nel primo piano quadriennale indipendentemente dalla menzione della Regione Lazio nella norma in esame, in cui si vogliono indicare solo le realtà che hanno già formato oggetto di iniziative politiche parlamentari a causa della loro particolare situazione.

Il senatore Ulianich esprime quindi l'esigenza che nel riferimento alle regioni contenuto nella norma in esame, la Campania venga indicata al primo posto: si dichiara contrario il senatore Boggio.

Il senatore Spitella illustra le modificazioni che, d'accordo con il senatore Chiarante, propone di apportare all'articolo proposto dal Governo: riguardano la specificazione che l'istituzione di nuove università statali o nuove facoltà e corsi di laurea in sede diversa da quelle delle università statali già esistenti può avvenire solo per legge; il limite di 40.000 studenti previsto, di regola per ogni università; la soppressione del comma relativo al divieto di usare la denominazione di università o altre consimili; la previsione che il riconoscimento ad università non statali della facoltà di rilasciare titoli di studio aventi valore legale può avvenire solo con legge, e comporta l'obbligo di adeguare gli ordinamenti interni ai princìpi essenziali che regolano l'ordinamento universitario statale; l'istituzione di nuove facoltà o corsi di laurea presso università statali abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale e nella stessa sede di esse, con procedura amministrativa, su proposta dell'università interessata ed in conformità del piano quadriennale di sviluppo universitario.

Dopo interventi dei senatori Bompiani, Spitella, Accili, del relatore Buzzi (che dichiara peraltro di conservare le perplessità già avanzate nel precedente dibattito in ordine alla previsione di provvedimenti legislativi per il riconoscimento del valore legale di titoli di studio conferiti da nuove università non statali) e del sottosegretario Zito, favorevole agli emendamenti dei senatori Spitella e Chiarante, è accolto l'articolo modificato nel senso sopra indicato.

Non sono invece accolti gli emendamenti del senatore D'Agostini e del senatore Ulianich, l'uno relativo alla menzione della Regione Lazio nell'ultimo comma dell'articolo, l'altro relativo all'inversione, a favore della Regione Campania, dell'elencazione contenuta nella norma stessa.

Il seguito dell'esame, infine, viene rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Pinto sollecita l'esame del disegno di legge n. 228 di cui è proponente, recante istituzione della facoltà di medicina e chirurgia presso l'università di Salerno.

Si associa il senatore Bompiani che coglie l'occasione per sollecitare l'esame anche dei disegni di legge di riforma dell'ordinamento degli studi medici.

Fornisce assicurazioni il Presidente.

La seduta termina alle ore 13,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

Presidenza del Presidente
VINCELLI

Intervengono il ministro della marina mercantile Mannino ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Casalinuovo.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Classificazione nella seconda categoria di opere idrauliche già classificate di terza categoria ricadenti nel circondario idraulico di Alessandria » (533)
(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore Riggio il quale, dopo aver fatto presente che il disegno di legge intende classificare nella seconda categoria alcune opere idrauliche ricadenti nel circondario di Alessandria, già classificate nella terza categoria, sollecita l'approvazione del provvedimento.

Apertasi la discussione interviene il senatore Crollalanza il quale si dichiara perplesso circa l'opportunità di procedere ancora con misure parziali quando è necessario invece una razionale revisione dei criteri di classificazione delle opere idrauliche nel contesto dell'ormai improcrastinabile provvedimento organico per la difesa del suolo.

In una breve replica il relatore Riggio, pur concordando con l'esigenza di una disciplina di carattere generale, ribadisce la opportunità del provvedimento che consente una più adeguata classificazione delle opere idrauliche in questione.

Il sottosegretario Casalinuovo rileva che il disegno di legge in discussione, attraverso la diversa classificazione proposta, permette un intervento uniforme sulle opere in questione che sono peraltro ubicate in bacini interregionali per i quali persiste la competenza statale.

Infine la Commissione approva i tre articoli di cui consta il disegno di legge che è poi approvato nel suo complesso.

« Consolidamento della torre di Pisa » (1426-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il senatore Tonutti, nel riferire alla Commissione in sostituzione del senatore Gusso, fa presente che la Camera dei deputati ha modificato lo scaglionamento della spesa prevista dall'articolo 1 e conseguentemente la norma di copertura.

Dopo interventi del senatore Fermariello e del sottosegretario Casalinuovo, favorevoli all'approvazione del disegno di legge, la Commissione approva gli articoli 1 e 5 (modificati dalla Camera dei deputati) e quindi il disegno di legge nell'insieme.

IN SEDE REFERENTE

« Ulteriore proroga del termine relativo alle espropriazioni ed all'esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova di cui alla legge 10 maggio 1970, n. 326, di integrazione alle disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693, nonchè alle correlative disposizioni del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, concernente la costituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova » (1593), d'iniziativa dei senatori Pastorino ed altri
(Richiesta di assegnazione in sede deliberante)

Accogliendo la proposta del relatore Tonutti, la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del sottosegretario Casalinuovo, decide di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

« Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima » (1626), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei de-

putati Lucchesi ed altri e Pernice ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

« **Provvedimenti per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima** » **(1179)**, d'iniziativa dei senatori Guerrini ed altri

« **Erogazione di un contributo straordinario a favore della pesca marittima** » **(1657)**, d'iniziativa dei senatori Barsacchi ed altri

(Esame)

« **Modifica alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima** » **(82)**, d'iniziativa dei senatori Maravalle ed altri

« **Modifica alle disposizioni della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima** » **(749)**

(Esame e rinvio)

Il presidente Vincelli fa presente che sono stati inseriti all'ordine del giorno, insieme al disegno di legge n. 1626, altri provvedimenti che presentano elementi di connessione in modo da consentire alla Commissione di formulare eventuali proposte di assorbimento.

Prende quindi la parola il relatore Avellone il quale rileva anzitutto che, a partire dall'apposita Conferenza nazionale svoltasi nel 1974, la problematica relativa alla pesca marittima è stata oggetto di una specifica attenzione, rivolta soprattutto alla prospettiva di una utilizzazione razionale delle risorse ittiche che consentisse di superare schemi e politiche di carattere congiunturale ed assistenziale. L'intervento pubblico per la pesca è stato infatti caratterizzato in questi anni da una marcata casualità e da misure episodiche volte a tener dietro alle richieste del settore o alle scadenze comunitarie, sempre al di fuori però di una linea di lungo periodo e di una visione organica che consentisse all'Amministrazione di attrezzarsi adeguatamente per perseguire obiettivi di efficienza e di economicità. Dopo aver ricordato che l'esigenza di una programmazione in tale settore fu evidenziata nello stesso programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969 sottovalutando però, anche in quella circostanza, la questione degli strumenti amministrativi, indispensabili ad esempio per i compiti di rilevazione e di statistica, il senatore Avellone sottolinea che, in tempi più recenti, è emersa in tutta evidenza l'inadeguatezza del Ministero della marina mercantile, a causa della carenza delle sue strutture, a svolgere una razionale politica, mentre nel contempo emergevano temi di grande rilievo come quelli dell'inquinamento, dello spopolamento, della distruzione dei fondali, della crescita di una intermediazione parassitaria, dell'aumento vertiginoso dei consumi orientati soltanto verso talune specie ittiche pregiate e tali perciò da determinare gravi squilibri nella bilancia alimentare.

L'esigenza di una adeguata pianificazione, nel settore della pesca — prosegue il relatore Avellone — è emersa da ultimo nella Conferenza del mare svoltasi a Napoli nel novembre 1981, nel corso della quale è stata riproposta la assoluta priorità di una revisione degli apparati amministrativi cui compete svolgere un indispensabile ruolo di indirizzo e di coordinamento e quindi la necessità, non incompatibile del resto con la prospettiva di riforme di più ampia portata, di un immediato potenziamento dell'Amministrazione della marina mercantile, che sarà chiamata ora a gestire, sul piano operativo, le novità introdotte dal disegno di legge n. 1626.

Prima di entrare nel dettaglio di questo ultimo provvedimento il relatore Avellone, soffermandosi brevemente sugli altri disegni di legge in titolo, propone l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1179 e 1657 mentre ritiene che sia preferibile mantenere all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 82 (che intende disciplinare la pesca subacquea) ed il disegno di legge n. 749, che, modificando la legge n. 963, prevede un aggiornamento delle sanzioni previste dalla stessa legge nonchè una delega al Governo ai fini della formazione di società miste con enti stranieri. Questi ultimi provvedimenti, a giudizio del relatore, potranno essere più opportunamente oggetto di una trattazione specifica in una fase successiva all'adozione del piano nazionale per la pesca previsto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1626.

Passando ad illustrare analiticamente il testo di tale provvedimento il relatore Avellone fa presente che esso prevede anzitut-

to la elaborazione di un piano nazionale di interventi volti a promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare, l'incremento di talune produzioni, la diversificazione della domanda e la razionalizzazione dei consumi, il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo, il riequilibrio della bilancia commerciale del settore. In particolare vengono indicati gli obiettivi dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima nonchè della acquacoltura, la regolazione dello sforzo di pesca, la ristrutturazione della cooperazione, l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, l'ammodernamento e la riorganizzazione delle strutture a terra, della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare, nonchè il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza. Dopo aver fatto presente che il disegno di legge prevede l'istituzione di un Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di un Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nonchè di un apposito istituto centrale di ricerca, il relatore Avellone si sofferma sui meccanismi di agevolazione finanziaria previste dal provvedimento allo scopo di incentivare iniziative armatoriali, la predisposizione di idonei impianti per la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti, l'ampliamento degli impianti di acquacoltura. Il provvedimento prevede inoltre idonee iniziative promozionali per l'orientamento della domanda verso specie massive e poco utilizzate, quali ad esempio il pesce azzurro, nonchè per la formazione e l'aggiornamento del personale civile e militare addetto ai servizi riguardanti la pesca marittima.

Esprimendo un giudizio complessivo sul disegno di legge, il relatore Avellone afferma che tale provvedimento imprime sicuramente una svolta determinante alla politica di tale comparto corrispondendo a non più procrastinabili esigenze di programmazione e di qualificazione della spesa pubblica. Non può disconoscersi tuttavia che rimangono aperti taluni problemi come quelli relativi ai rapporti internazionali, all'arresto temporaneo dell'attività di pesca per attuare seriamente il riposo biologico, al credito ordinario che attualmente penalizza fortemente il settore, nonchè le questioni delle società miste, dell'inquinamento e della pesca sportiva. Va anche tenuto presente che lo sforzo che si propone il disegno di legge risulterebbe vanificato ove venissero a mancare le condizioni per il rilancio della economia marinara in gran parte affrontate nel disegno di legge per la difesa del mare, già approvato dal Senato e da tempo all'esame della Camera.

In conclusione il relatore Avellone sollecita l'approvazione del disegno di legge n. 1626 che può rappresentare un salto di qualità nella politica per il settore peschereccio e dotare quindi il nostro Paese di un avanzato strumento legislativo capace di rilanciare questo comparto produttivo a beneficio non soltanto della categoria dei pescatori ma dell'intera economia nazionale.

Si apre quindi il dibattito.

Prende la parola il senatore Crollalanza il quale, nel dichiararsi favorevole al disegno di legge n. 1626, che costituisce, a suo giudizio, una iniziativa opportuna per l'organica disciplina della pesca, rileva che non bisogna tuttavia dimenticare la situazione contingente di questo settore in particolare per alcuni poli di maggiore attività, come ad esempio quelli di Mazara del Vallo e di Molfetta, i cui pescatori continuano ad essere sottoposti alle vessazioni dei paesi rivieraschi circa l'applicazione dei limiti delle acque territoriali. Si tratta, ad avviso dell'oratore, di un problema che non può essere più eluso e per la cui soluzione occorre approfondire la possibilità di formazioni di società miste, in modo da superare l'attuale contenzioso.

Dopo aver sottolineato il ruolo della pesca ai fini del riequilibrio della bilancia alimentare, il senatore Crollalanza osserva che il disegno di legge n. 1626 ha previsto un numero eccessivo di organi di programmazione e di gestione ed ha altresì trascurato alcuni problemi come quelli dell'inquinamento e dell'acquacoltura, un settore quest'ultimo che deve avere un più accentuato sviluppo giac-

chè è in grado di garantire una notevole produzione consentendo anche la formazione professionale dei pescatori.

Interviene successivamente il senatore Fermariello il quale, concordando con l'impostazione del relatore, si dichiara favorevole ad una sollecita approvazione del disegno di legge n. 1626, che consente di innescare un meccanismo di programmazione nel settore della pesca e quindi di pervenire ad una più razionale utilizzazione delle risorse ittiche. Permangono tuttavia aperti alcuni problemi relativi in particolare alla formazione di società miste con i paesi rivieraschi ed al potenziamento del ministero della marina mercantile che è indispensabile per non vanificare il provvedimento nella sua concreta gestione.

Sottolineato il nesso esistente tra la utilizzazione delle risorse del mare ed i problemi dell'inquinamento e della ricerca scientifica, il senatore Fermariello pone l'accento sulla esigenza di consentire una adeguata funzionalità ai meccanismi creditizi e lamenta quindi il fatto che nell'articolo 29 del disegno di legge n. 1626 sia prevista una insufficiente rappresentanza delle associazioni sportive nell'ambito della Commissione consultiva centrale. Ritiene tuttavia che questo inconveniente possa essere superato utilizzando la possibilità, prevista dal penultimo comma dello stesso articolo, di far partecipare ai lavori della Commissione, sia pure a titolo consultivo, esperti e rappresentanti degli enti interessati ai problemi della pesca. Infine il senatore Fermariello domanda chiarimenti in ordine allo scaglionamento degli impegni finanziari previsti dal provvedimento.

Il senatore Tonutti, concordando con la esauriente relazione del senatore Avellone e dettosi favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1626, sollecita chiarimenti in ordine ai meccanismi di erogazione del credito ed in particolare circa i rapporti tra il Fondo centrale, previsto dall'articolo 10, e gli istituti finanziari nonchè in merito alla connessione di tale normativa con le prospettive di revisione dell'intero settore del credito agevolato. Osserva inoltre che per quanto riguarda il rilascio delle garanzie vi è il rischio di un blocco nella concessione dei mutui da parte degli istituti di credito.

Prendendo la parola per una precisazione, il Ministro Mannino fa presente che sarà il Fondo centrale a provvedere essenzialmente per la erogazione del credito peschereccio e che la possibilità di stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito (di cui all'articolo 13) ha in effetti un carattere aggiuntivo.

Ha poi la parola il senatore Segreto, il quale manifesta anzitutto un vivo apprezzamento per l'opera che il ministro Mannino sta svolgendo al fine di rivitalizzare il ruolo del Ministero della marina mercantile, nonchè per l'atteggiamento serio e responsabile con il quale ha affrontato i problemi dei pescatori di Mazara del Vallo. Nel dichiarare quindi il voto favorevole del Gruppo socialista all'approvazione del disegno di legge n. 1626, il senatore Segreto rileva che la concreta operatività del provvedimento dipenderà anche dall'adesione della categoria dei pescatori, tradizionalmente disabituata a lavorare in un quadro di programmazione.

Interviene successivamente il senatore Guerrini, il quale si dichiara favorevole ad una sollecita approvazione del disegno di legge n. 1626, in modo da corrispondere alle vive attese dei pescatori, una categoria questa che continua a lavorare in condizioni difficili. Il disegno di legge costituisce un tentativo di avviare nel settore un processo di programmazione, instaurando un rapporto nuovo tra il settore della ricerca scientifica e la produzione ed affrontando inoltre il nodo della commercializzazione e quindi del rapporto tra offerta e mercato di consumo che costituisce oggi una delle strozzature fondamentali.

Rilevata quindi l'esigenza che la leva dei contributi a fondo perduto venga utilizzata in modo selettivo, incentivando interventi veramente efficaci alla luce di talune positive esperienze già in atto (come ad esempio l'installazione di barriere artificiali al largo di Ancona), il senatore Guerrini afferma che il Governo e gli operatori devon saper gestire adeguatamente il provvedimento in esame in modo da non vanificarne gli obiettivi. Una delle questioni centrali rimane quella

dell'apparato amministrativo dello Stato il cui potenziamento è indispensabile per consentire al provvedimento di sviluppare tutte le sue potenzialità.

Nell'osservare che in questi ultimi anni il dibattito culturale sui problemi della pesca non è riuscito a trovare sbocchi concreti giacchè sono prevalse le pressioni derivanti dai problemi contingenti che hanno finito per tradursi in misure indiscriminate e di tipo assistenziale, il senatore Guerrini conclude affermando che il disegno di legge n. 1626, alla cui elaborazione il Gruppo comunista della Camera ha dato un notevole concorso, rappresenta in definitiva un punto di svolta nella politica per il settore della pesca.

A giudizio del senatore Mitrotti, che prende successivamente la parola, i meccanismi per l'erogazione dei prestiti per capitale di esercizio, vale a dire uno degli elementi qualificanti del disegno di legge n. 1626, rischiano in effetti di non diventare subito operativi in quanto subordinati all'adozione del piano nazionale previsto dal provvedimento. Una soluzione alternativa, a giudizio dell'oratore, potrebbe essere quella di attivare un sistema di credito immediato per i pescatori, collegato ai rifornimenti di carburante. Il senatore Mitrotti lamenta poi la mancanza di un raccordo con il disegno di legge sulla difesa del mare, attualmente all'esame della Camera nonchè con la legislazione regionale, in particolare per quanto riguarda l'aspetto della radioassistenza dei naviganti e quindi della salvaguardia della sicurezza in mare, un problema questo che dovrebbe essere affrontato risolvendo altresì il problema di una adeguata assistenza sanitaria a bordo dei pescherecci.

Il senatore Mitrotti rileva inoltre che potrebbero insorgere difficoltà nella erogazione di mutui da parte delle banche e che inoltre le relative procedure (previste dal disegno di legge n. 1626) risultano troppo farraginose e anche carenti per quanto riguarda il problema delle garanzie.

Il senatore Roccamonte manifesta la posizione favorevole del Gruppo socialdemocratico all'approvazione del disegno di legge n. 1626 rilevando che qualche carenza emersa nel corso del dibattito potrà essere successivamente perfezionata.

Prendendo la parola per la replica, il relatore Avellone registra con soddisfazione la convergenza, emersa nella discussione, intorno all'approvazione del disegno di legge n. 1626 e fa presente che in una fase successiva potranno essere adeguatamente affrontati taluni problemi rimasti aperti come quelli degli accordi internazionali, della qualificazione dei pescatori e dell'inquinamento.

Ha quindi la parola il ministro Mannino il quale rileva anzitutto che l'aspetto qualificante del disegno di legge n. 1626 è rappresentato dall'intento di avviare finalmente un processo di programmazione in un settore, come quello della pesca, che si è tradizionalmente sviluppato con caratteristiche artigianali. A tale scopo il provvedimento prevede un opportuno raccordo tra ricerca scientifica e produzione ed una capillare rappresentanza di tutte le componenti del settore negli organismi previsti dal provvedimento ai quali competerà di elaborare il piano nazionale che concretizzerà i contenuti della programmazione.

Il ministro Mannino pone quindi l'accento sulla esigenza di organizzare su nuove basi il settore della pesca anche attraverso una capacità di autodisciplina da parte degli operatori così da superare talune limitazioni, anche di tipo culturale, che tuttora persistono in questo settore. Riferendosi poi ai rapporti con i paesi rivieraschi il Ministro rileva che la politica degli accordi di pesca fin qui seguìta è ormai superata dalla tendenza di tali paesi a valorizzare le loro risorse attraverso la costituzione di società miste e l'ampliamento del limite delle acque territoriali, un problema questo di grande delicatezza che dovrà essere adeguatamente affrontato in sede internazionale.

Nel sottolineare che la pesca può svolgere un ruolo rilevante ai fini del contenimento del *deficit* alimentare il ministro Mannino afferma che è necessario orientare il consumo e consentire una più vasta utilizzazione ad esempio del pesce azzurro di cui sono ricchi i nostri mari.

Rilevata infine l'importanza dello sforzo di ammodernamento nel settore della pesca

che si intende intraprendere con il disegno di legge n. 1626, il ministro Mannino sottolinea con soddisfazione la convergenza di opinioni registratasi nel corso dell'*iter* parlamentare, una convergenza che potrà confortare e sostenere l'azione del Governo.

Il presidente Vincelli, dopo aver dato atto al ministro Mannino della sollecitudine con cui sta affrontando i problemi del suo dicastero, rileva che con l'odierna seduta la 8ª Commissione ha inteso corrispondere all'impegno assunto nel corso della recente Conferenza del mare per una rapida definizione del disegno di legge n. 1626.

Infine la Commissione, nel dare mandato al relatore Avellone di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1626, e di proporre l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1179 e 1657, decide di lasciare all'ordine del giorno i disegni di legge nn. 82 e 794 in quanto affrontano questioni di carattere specifico.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Vincelli avverte che l'ordine del giorno per la seduta di domani sarà integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1698, riguardante i programmi di potenziamento dei servizi postali.

La seduta termina alle ore 12,30.

AGRICOLTURA (9ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

Presidenza del Presidente
FINESSI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fabbri.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri » (1368)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore Salvaterra, ad integrazione della relazione in precedenza svolta, preannuncia l'opportunità di emendare l'articolo 1 in ordine al volume dell'alcool etilico presente negli agri di vino e di frutta; ricorda i pareri favorevoli trasmessi dalle Commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 10ª e 12ª. Richiama quindi l'attenzione per quanto attiene alla recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, sulla parte in cui la Corte stessa ritiene possibile che il Governo italiano, a difesa dei consumatori, preveda l'obbligo di apporre un'etichetta appropriata, che specifichi le caratteristiche del prodotto venduto e comporti epiteti o complementi che precisino il tipo di aceto posto in vendita, a condizione che tale prescrizione si applichi per tutti gli aceti, compreso l'aceto di vino.

Segue il dibattito.

Il senatore Miraglia, dopo aver manifestato le perplessità del Gruppo comunista e dopo aver posto l'accento sul ricorrente problema della eccedenza di alcool, aggravato dalla liberalizzazione dei succedanei a livello comunitario, si chiede quali danni possano derivare alla nostra produzione dall'uso di aceti non derivati da vino; richiama l'attenzione sul problema delle accise che impedisce nel Regno Unito lo smercio della produzione mediterranea, danneggiata anche per tali vie.

Posto quindi l'accento sul recente dibattito svoltosi in Commissione, presente il Ministro dell'agricoltura e foreste, circa i problemi che aggravano il comparto vitivinicolo, sottolinea la contraddittorietà dell'atteggiamento degli organismi comunitari nella fattispecie, e l'atteggiamento permissivo e poco « comunitario » adottato in altre occasioni.

Il senatore Lazzari, evidenziato come la sentenza della Corte di Giustizia della CEE rifletta un particolare modo di concepire i rapporti comunitari, osserva come si tenti, col predetto atto giurisdizionale, di applicare all'Italia un modello che non le appartiene, per le sue tradizioni agro-alimentari. Sottolineato quindi di condividere la relazione del senatore Salvaterra, dichiara di considerare l'intervento della Corte del Lussemburgo estremamente vessatorio e fonte di perplessità per una situazione inqua che non rispetta le produzioni dell'area mediterranea.

Il senatore Dal Falco chiede quindi ragguagli al relatore sull'atteggiamento delle organizzazioni professionali e su taluni aspetti della sentenza in questione.

Replica il relatore Salvaterra, rilevando come già nel corso della sua illustrazione abbia avuto modo di soffermarsi a lungo sulla difesa della produzione acetica italiana; osserva poi che sussiste per il nostro paese l'obbligo di prendere atto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e che nel fare ciò, si potrà vedere di salvaguardare — così come ha inteso fare con gli emendamenti preannunciati nel corso della relazione — le legittime esigenze di garanzia della produzione italiana.

Seguono ulteriori brevi interventi dei senatori Lazzari, Miraglia e dello stesso relatore.

Interviene quindi il rappresentante del Governo, senatore Fabbri, il quale condivide l'immagine configurata dal senatore Lazzari circa il tentativo dell'organismo comunitario di forzare una tradizione alimentare mediterranea; osserva come nel testo del Governo non ci si limiti ad un semplice recepimento ma si cerchi di difendere la diversità e la specificità della situazione italiana. Considerata quindi corretta e valida l'impostazione del relatore, propone che si passi all'esame dell'articolato.

Si passa quindi agli articoli.

L'articolo 1 (concernente la denominazione dei prodotti acetici) è approvato con due emendamenti al primo comma — uno del relatore (sul quale interviene il senatore Dal Falco per chiarimenti) e uno del sottosegretario Fabbri —, con un emendamento aggiuntivo di un secondo comma, proposto dal relatore e con un emendamento aggiuntivo di un terzo comma (sul quale intervengono il senatore Miraglia e il relatore), proposto dal sottosegretario Fabbri.

L'articolo 2 (divieti diretti a tutelare il consumatore da frodi) — dopo che il relatore ha ritirato un emendamento al penultimo comma — è approvato con emendamenti, proposti dal sottosegretario Fabbri di cui due modificativi rispettivamente del primo comma, lettera *c*) (per l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 49 del decreto presidenziale n. 162 del 1965) e lettera *d*) (per la soppressione del riferimento al taglio tra un agro e l'aceto di vino); uno, sostitutivo del secondo comma, ed uno, aggiuntivo di un comma (penultimo), che prevede deroghe ai divieti del comma precedente.

La Commissione quindi approva sia l'articolo 3 (confezione degli agri) con un emendamento del relatore all'ultimo comma, sia l'articolo 4 (autorizzazione ministeriale alla produzione e al confezionamento) nel testo originario.

Con un emendamento del relatore alla lettera *c*) del terzo comma è poi approvato l'articolo 5.

L'articolo 6 (caratteristiche dei prodotti autorizzati, delle materie prime e dei sistemi di preparazione) è approvato con un emendamento del relatore alla lettera *e*) (sul divieto di colorazione) e uno del sottosegretario Fabbri alla lettera *f*) (sull'inapplicabilità di deroga all'agro di vino).

Nel testo originario proposto dal Governo sono approvati successivamente gli articoli 7 e 8.

L'articolo 9 (riscossione imposta di fabbricazione sull'alcole impiegato per la preparazione degli agri) è approvato con emendamenti del relatore, aggiuntivi di ulteriori quattro commi (l'ultimo riformulato sulla base dell'indicazione del sottosegretario Fabbri), sui quali sono intervenuti ripetutamente i senatori Chielli, Brugger e Miraglia.

Senza emendamenti la Commissione accoglie quindi l'articolo 10, dopo che due emendamenti presentati dal sottosegretario Fabbri sono stati ritirati, e l'articolo 11: riguardano ammende per violazione delle disposizioni di legge.

Segue l'approvazione dell'articolo 12 (applicabilità del decreto presidenziale n. 162 del 1965) con un emendamento aggiuntivo di un comma proposto dal sottosegretario Fabbri, dopo che il relatore ha ritirato un proprio emendamento aggiuntivo. Il relatore quindi ritira gli emendamenti aggiuntivi di due articoli e quindi la Commissione approva un ulteriore emendamento aggiuntivo, proposto dal sottosegretario Fabbri concernente l'entrata in vigore della nuova normativa.

Segue la votazione finale.

Per dichiarazione di voto intervengono quindi i senatori Miraglia, (che pone in rilievo il carattere politico del voto contrario del Gruppo comunista in riferimento all'atteggiamento comunitario e al provvedimento nazionale di recepimento che sembra andare *ultra petita*); Mazzoli (che annuncia voto favorevole, manifestando apprezzamento per l'attenzione e la cura con cui il relatore ha trattato la problematica e dichiarando di comprendere le valutazioni del Gruppo comunista e di apprezzare la sensibilità manifestata dal senatore Lazzari circa il rispetto della nostra civiltà agro-alimentare); Lazzari

(che dichiara di astenersi) e Di Nicola, favorevole, a nome del Gruppo socialista.

Il presidente Finessi manifesta anch'egli elogio per il lavoro svolto dal relatore e quindi la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

IN SEDE REFERENTE

« Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali » (179), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri

« Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali » (209), d'iniziativa del senatore Mazzoli

« Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali » (711)

« Norme per il trasferimento alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del parco nazionale del Gran Paradiso » (1036), d'iniziativa del Consiglio regionale della Palle d'Aosta

« Norme sui parchi e le riserve naturali » (1049), d'iniziativa dei senatori Modica ed altri

Voto n. 68 della Regione Emilia-Romagna

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 13 gennaio.

La Commissione approva (dopo dibattito nel quale intervengono i senatori Chielli, Zavattini, Miraglia, Salvaterra e il sottosegretario Fabbri), nel testo proposto dal relatore e con emendamento del senatore Miraglia relativo ai limiti minimo e massimo delle sanzioni amministrative, l'articolo 14 concernente il nulla-osta per l'esecuzione di opere sulle aree comprese nel programma nazionale.

Il relatore Melandri illustra quindi un nuovo testo dell'articolo 19 concernente la proposta da parte del Consiglio nazionale di acquistare terreni inclusi o meno nel territorio dei parchi o riserve, nonchè la possibilità di esproprio per pubblica utilità, la gestione dei beni espropriati e il diritto di prelazione.

Preoccupazioni sono al riguardo manifestate dai senatori Zavattini e Chielli, con i quali concorda il relatore Melandri per un opportuno approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

Presidenza del Presidente
GUALTIERI
indi del Vice Presidente
de' COCCI

Intervengono il ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie Abis e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fontana.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Urbani rileva che il disegno di legge n. 1706, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC, è all'ordine del giorno della Sottocommissione pareri e osserva che sarebbe stato più opportuno che il parere fosse espresso in sede di Commissione plenaria. Il presidente Gualtieri ricorda che si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge che scadrà tra pochi giorni, e che la Commissione di merito esaminerà oggi stesso: la trattazione in Sottocommissione gli appare necessaria per motivi di celerità dei lavori. Il senatore Urbani prende atto di tale precisazione.

IN SEDE REFERENTE

« Delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea » (554-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il senatore Forma nel riferire sul disegno di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 16 luglio 1980 e modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1981, osserva come congrua appaia la modifica al primo comma dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera che modifica il termine entro cui il Governo è autorizzato ad emanare, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate nell'elenco allegato al provvedimento.

Interviene il senatore Urbani il quale, ribadito che il suo Gruppo allorchè richiese il rinvio dell'esame del provvedimento si proponeva unicamente una più approfondita valutazione, dichiara di approvare il disegno di legge, tenuto conto della modifica di carattere esclusivamente tecnico apportata dalla Camera, riservandosi altresì di presentare in Aula eventuali ordini del giorno concernenti questioni più specifiche.

Dopo un breve intervento del senatore Fontanari, che raccomanda ai membri della Commissione di tenere adeguatamente in conto i contenuti delle direttive della Comunità economica europea che in parte si ricollegano ai provvedimenti attualmente in discussione in Commissione, ha la parola il Ministro Abis il quale, dopo aver ringraziato il relatore Forma e i senatori intervenuti nel dibattito, ribadisce l'impegno del Governo, malgrado i ritardi che i tempi di discussione alla Camera hanno comportato, alla presentazione entro il mese di gennaio delle norme necessarie per dare attuazione a circa 30 direttive della Comunità europea indicate nell'elenco allegato al provvedimento.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Forma di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

« Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva » (1104)

« Disciplina della programmazione commerciale, norme-quadro per i mercati all'ingrosso e in-

terventi per la ristrutturazione del settore distributivo » (887), d'iniziativa dei senatori Pollidoro ed altri

« Norme sull'attività legislativa, programmatoria e amministrativa in materia di consumi e per la difesa dei diritti dei consumatori » (1326), d'iniziativa dei senatori Spano ed altri

« Legge-quadro per la programmazione del settore distributivo » (1573), d'iniziativa dei senatori Spano ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

« Riordino della legislazione riguardante il settore commerciale » (1705)
(Esame e rinvio)

Il relatore Ambrogio Colombo, nell'illustrare i punti salienti dei progetti di legge nn. 887, 1573 e 1705, sulla programmazione del settore distributivo, rileva preliminarmente come tre siano gli obiettivi fondamentali che si pongono attualmente all'economia italiana: la necessità di raggiungere un elevato livello di produttività, un progressivo rientro delle tensioni inflazionistiche entro il tetto previsto dal piano economico nazionale, il superamento infine degli squilibri territoriali più stridenti all'interno del Paese. Entro questo quadro, il settore commerciale deve essere messo in grado di contribuire alla realizzazione di detti fini attraverso una diminuzione dei costi attualmente assai elevati di intermediazione, una riduzione ormai improcrastinabile del numero degli addetti al settore che, in Italia, rispetto agli utenti, risulta di molto superiore agli altri Paesi europei. Del resto, forme associative fra dettaglianti che potrebbero in parte contribuire all'ammodernamento del nostro sistema distributivo, sono tuttora marginali, riguardando solo una minoranza di unità di vendita. A ciò aggiungasi il fatto che soprattutto le regioni meridionali registrano una frammentazione e dispersione dell'attività distributiva di gran lunga superiore alle medie nazionali. Tale insufficiente sviluppo del settore distributivo al dettaglio finisce per avere conseguenze negative su quello all'ingrosso, che si caratterizza anch'esso prevalentemente per la presenza di unità operative microdimensionali inidonee di per sè al recupero e allo sviluppo dei margini di produttività disponibili.

L'inadeguatezza del commercio all'ingrosso, con conseguente appesantimento dei costi per l'intera economia, egli osserva, finisce col penalizzare l'intero settore industriale e in particolare la piccola industria che, non potendo avvalersi di strutture commerciali proprie, deve necessariamente far capo ad operatori esterni per la vendita dei propri prodotti, con prevedibili effetti negativi sia sul piano del mercato interno che su quello dei mercati esteri. La legislazione in vigore peraltro — continua il relatore — si è rivelata inadeguata alla realizzazione degli obiettivi prefissi e individuabili, soprattutto, nella razionalizzazione della struttura distributiva e nella più corretta definizione dei rapporti tra disponibilità di offerta commerciale e utenti. Gran parte di tale inadeguatezza — e il relatore Ambrogio Colombo fa riferimento in particolare alle leggi n. 426 del 1971, n. 524 del 1974, e n. 398 del 1976 — va individuata nel carattere eccessivamente vincolistico degli strumenti normativi predisposti per la programmazione del settore, nella inadeguatezza del quadro comunale di programmazione di riferimento, nella difficoltà infine, dei vari organismi istituzionali preposti all'applicazione della legge di dare vita, sia a livello centrale che periferico, a un disegno unitario e coerente di programmazione commerciale adeguatamente collegata agli indirizzi di politica economica nazionale.

Dopo avere ricordato quindi alcune conclusioni del rapporto elaborato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su « i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita in vigore nei comuni capoluoghi di provincia al 30 aprile 1980 » che, a suo giudizio, finirebbero per congelare piuttosto l'attuale rete distributiva anzichè razionalizzarla, rileva come dal suddetto rapporto emergano due ulteriori motivi di perplessità: l'insufficiente spazio previsto in sede di contingentamento alle forme moderne di distribuzione, nonchè la sostanziale assenza di forme di collegamento tra pianificazione urbanistica e commerciale. Nel ribadire poi gli obiettivi che la razionalizzazione del settore distributivo si propone di perseguire — obiettivi già esplicitati nel Piano a medio termine 1982-1984 e più analiticamen-

te espressi nel Piano per l'intermediazione commerciale predisposto dal CIPE — il relatore rileva, per quanto riguarda il commercio al dettaglio, la necessità di perseguire una diminuzione dei punti di vendita attualmente esistenti, attraverso una maggiore diffusione di moderne formule di vendita che assicurino al sistema una migliore competitività.

In questo quadro, l'intervento pubblico deve proporsi un carattere essenzialmente programmatorio, nonchè di eventuale supplenza rispetto a quelle esigenze che oltrepassano i limiti operativi della singola azienda, assicurando altresì una adeguata presenza nel settore della qualificazione profesisonale. Impostazione questa — precisa il relatore — opportunamente recepita dai disegni di legge predisposti per la riforma del settore commerciale oltre che da quello di iniziativa governativa che assicurano un'accurata definizione dei vari livelli di programmazione nazionale e regionale.

Venendo poi all'illustrazione del disegno di legge n. 1705, governativo, il relatore, nel porre in evidenza i punti salienti più innovatori rispetto alla legislazione attualmente vigente, osserva come la politica del settore distributivo trovi nel testo predisposto una sua precisa collocazione nell'ambito della programmazione nazionale, tramite il compito attribuito al CIPE di definire gli indirizzi programmatici, nonchè le direttive e i criteri per quanto concerne i mercati all'ingrosso di rilevanza nazionale. Alle regioni invece, sulla base delle direttive emanate dal CIPE, spetta provvedere a definire il programma di sviluppo e ammodernamento della rete distributiva, assicurando altresì la creazione, anche tramite la partecipazione finanziaria privata, di centri commerciali all'ingrosso. I comuni maggiori infine provvederanno alla realizzazione di un programma di attuazione.

Per quanto riguarda invece l'accesso all'attività commerciale, pur mantenendosi l'obbligo di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, allo scopo di garantire una migliore qualificazione degli operatori del settore sono previsti più rigidi accertamenti dei necessari requisiti professionali, rafforzando nello stesso tempo i requisiti morali e professionali necessari allo svolgimento dell'attività commerciale. Coerentemente a tali obiettivi, alle Regioni viene attribuito il compito di garantire agli operatori stessi la possibilità di un continuo aggiornamento della propria capacità professionale.

Per quanto riguarda poi l'urbanistica commerciale, il relatore Ambrogio Colombo rileva l'importanza dell'innovazione introdotta attraverso l'inserimento della programmazione commerciale nella pianificazione urbanistica; a questo proposito il disegno di legge n. 1705 si limita a fornire criteri di carattere generale, riservando alle regioni il compito di una loro più analitica articolazione. Dopo essersi soffermato quindi, nell'ambito degli interventi e degli indirizzi previsti in alcuni specifici settori, sulla definizione di centro commerciale all'ingrosso, nonchè su quelle norme che assicurano una migliore tutela del consumatore in tema di vendita a domicilio, distributori automatici, vendita per corrispondenza, il relatore ricorda (per quanto riguarda i limiti temporali allo svolgimento di attività di vendita e di somministrazione) come, nel pur necessario rispetto delle 44 ore di apertura settimanali, siano previste possibilità di scelta sufficientemente elastiche dell'operatore commerciale, riservando altresì al sindaco la possibilità di disporre turni obbligatori di apertura soprattutto nel periodo estivo. In particolare per quanto riguarda la tutela del consumatore è prevista una norma specifica relativa all'esposizione dei prezzi di vendita, mentre, in tema di tutela della sicurezza pubblica, viene riservata al questore la possibilità di sospendere o, finanche, di ritirare l'autorizzazione di un esercizio ove sia messa in pericolo la moralità pubblica o la sicurezza dei cittadini. Dopo aver ricordato in particolare l'articolo 36 del disegno di legge in cui vengono stabilite i termini entro cui CIPE e regioni devono emanare i provvedimenti di rispettiva competenza, il relatore, nel rilevare come dall'esame della Commissione sia emersa una

valutazione largamente convergente delle varie proposte di disciplina del settore, auspica l'avvio di un rapido *iter* legislativo.

Si apre quindi la discussione.

Il presidente de' Cocci, dopo essersi richiamato alle relazioni per quanto riguarda una valutazione dei problemi attuali del settore, si sofferma su alcuni aspetti dei disegni di legge in esame. Egli osserva come il diverso assetto normativo che si propone dovrebbe assicurare una crescita globale del settore, con rilevanti benefici per l'intero sistema economico, ma avrebbe come conseguenza necessaria l'espulsione dal mercato di numerosi operatori marginali, e la riduzione dei punti di vendita. È improbabile che tali operatori possano trovare un nuovo collocamento nell'ambito del settore: appare opportuno un sistema che assicuri la gradualità di tale processo. A questo si può giungere, collegando il rilascio di autorizzazioni per grandi strutture alla restituzione di autorizzazioni per esercizi di tipo tradizionale; vanno esaminate con attenzione altre proposte, come il prepensionamento.

Egli si dice poi favorevole ad un sistema autorizzatorio che non sia rigido, ma lasci un margine di discrezionalità al CIPE. Per quanto riguarda l'attività programmatoria, egli ritiene che essa debba indirizzare la libera iniziativa, evitando rigidità eccessive: per questo motivo egli dissente dalla formulazione del disegno di legge n. 887. Quanto agli spacci e alle cooperative, egli si chiede se essi debbano essere inseriti nei piani commerciali, ma, in caso di soluzione negativa, esprime il suo consenso con la limitazione delle relative superfici prevista dal disegno di legge n. 887.

Dichiara inoltre di dissentire dalla impostazione, per cui gli ampliamenti fino a 600 metri quadri vengano liberalizzati mentre la apertura di esercizi di 601 metri quadri rimane soggetta ad autorizzazione. Su questo punto, egli consente con i disegni di legge n. 887 e 1573.

Il presidente de' Cocci ricorda quindi le perplessità espresse da talune organizzazioni di categoria, ed in particolare quelle dei venditori ambulanti, che non vedono la necessità di modificare in senso ad essi sfavorevole una legge che risale ad appena cinque anni fa. Egli conclude auspicando un esame meditato dei disegni di legge, e suggerendo invece di procedere in tempi più rapidi all'approvazione del disegno di legge n. 1104, relativo agli incentivi. In tale disegno di legge potrebbe essere inserita una norma che legittimi l'intervento del CIPE in tema di autorizzazioni, nel quadro della vigente legge n. 426 del 1971.

Il presidente de' Cocci chiede quindi se sia possibile procedere fin d'ora alla costituzione di una Sottocommissione: il senatore Pollidoro afferma che ciò potrà essere fatto dopo che si sia avuta una adeguata discussione generale.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

LAVORO (11ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

Presidenza del Presidente
TOROS

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Costa.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« Nuove norme previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti da imprese cooperative e non, che manipolano, trasformano, commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici » (958), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge rinviato nella seduta del 2 dicembre 1981.

Il senatore Grazioli presenta e illustra tre emendamenti (in sostituzione dei precedenti, presentati nella seduta del 2 dicembre, che dichiara di ritirare) integralmente sostitutivi degli articoli del disegno di legge, sui quali ritiene che i gruppi politici possano in linea di massima concordare. Con il primo (articolo 1) si stabilisce che le imprese agricole associate che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione dei soli prodotti agricoli e zootecnici, che abbiano versato i contributi in base alle norme del settore industria, restano inquadrate, ai soli fini previdenziali, in tale settore (primo comma); si prevede che, per le predette imprese e per i periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge, l'obbligo del versamento dei contributi debba considerarsi adempiuto ove siano stati versati i contributi secondo le norme e le modalità proprie del settore dell'industria (secondo comma); si dispone infine (terzo comma) che per i predetti periodi e per gli stessi lavoratori dipendenti, le imprese che abbiano versato anche i contributi agricoli unificati abbiano diritto al loro rimborso purchè ne facciano domanda entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Con il secondo (articolo 2) si dispone che a partire dal 1° gennaio 1983 i lavoratori a tempo indeterminato dipendenti dalle imprese di cui al precedente articolo 1 (che utilizzano abitualmente i due terzi dei prodotti dei soci) hanno diritto di fruire di prestazioni previdenziali e assistenziali parificate a quelle dei lavoratori dipendenti da imprese industriali.

Con il terzo (articolo 3) si stabilisce l'immediata entrata in vigore della legge.

Sugli emendamenti del senatore Grazioli si apre un dibattito.

Il senatore Antoniazzi, con riferimento all'articolo 2, sottolinea la necessità di chiarire la misura dei contributi previdenziali che devono versare le imprese; infatti nulla si dice in merito, limitandosi la fattispecie a sancire il diritto dei lavoratori a fruire delle prestazioni previdenziali del settore dell'industria.

Il relatore Romei osserva che il gruppo democristiano non sarebbe favorevole ad una norma che imponesse alle imprese agricole il pagamento dei contributi previdenziali vigenti nel settore industriale.

Il senatore Borzi, rilevato come, ancora una volta, ipotesi normative del genere verrebbero ad incidere onerosamente a carico dell'agricoltura (che andrebbe invece opportunatamente agevolata) si dichiara perplesso sul testo dell'articolo 2 la cui formulazione appare equivoca.

Il senatore Da Roit, favorevole agli emendamenti del senatore Grazioli, insiste sulla esigenza di parificazione dei trattamenti previdenziali e sulla necessità di salvaguardare i diritti acquisiti dai lavoratori.

Il senatore Bombardieri ritiene preferibile spostare di sei mesi la decorrenza di cui all'articolo 2 per rendere in tal modo meno teorica l'ipotesi che a tale data possa

essere completata la riforma della previdenza agricola.

Il senatore Deriu, condividendo le preoccupazioni del senatore Borzi sugli ulteriori oneri che verrebbero ad incidere nel settore dell'agricoltura, ritiene invece che non abbiano fondamento i rilievi del senatore Antoniazzi in ordine all'articolo 2.

Intervenendo nuovamente, il senatore Antoniazzi ribadisce il significato e la portata del testo in esame, chiarendo in particolare che l'articolo 1 si riferisce alle imprese che hanno versato i contributi del settore industriale, di cui si conferma l'inquadramento in tale settore, laddove l'articolo 2 concerne invece la diversa fattispecie della fruizione dei diritti previdenziali (parificati a quelli dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali) a decorrere dal 1983 e nulla dice in ordine alla misura dei contributi previdenziali. Afferma inoltre che la soluzione delineata (alla quale è peraltro favorevole) si configura come provvisoria in attesa della definizione della riforma della previdenza agricola. Tuttavia, ove ciò sia ritenuto preferibile, anzichè disporre che le imprese debbano versare contributi pari a quelli dell'industria, si potrebbero determinare le aliquote contributive così come indicato negli emendamenti da lui presentati nella seduta del 2 dicembre scorso.

Interviene quindi il presidente Toros che ricorda il contenuto dell'ordine del giorno 9.1631.1, approvato dal Senato il 17 dicembre scorso, con il quale si impegnava il Governo ad estendere alle imprese di cui si parla e che versano i contributi previdenziali del settore industriale, gli stessi livelli di fiscalizzazione degli oneri sociali che saranno adottati nel 1982 per le imprese industriali manufatturiere.

Prende quindi nuovamente la parola il senatore Grazoili che precisa ulteriormente il significato delle sue proposte di modifica; d'accordo con l'osservazione del senatore Bombardieri, condivide altresì i rilievi del senatore Antoniazzi in ordine alla necessità di prevedere (all'articolo 2), i livelli di contribuzione; invita inoltre il rappresentante del Governo ad adoperarsi perchè venga data attuazione all'ordine del giorno votato dal Senato e ricordato dal Presidente.

Interviene successivamente il senatore La Porta per richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza di precisare che l'inquadramento previdenziale di cui all'articolo 1 si riferisce, oltrechè alle imprese, anche ai loro dipendenti, al fine di evitare qualsiasi possibilità di equivoco nell'interpretazione pratica della normativa.

Riprende quindi la parola il relatore Romei: relativamente all'articolo 1, egli è dell'opinione che la norma, così come formulata, finisca per riprodurre un'altra già dichiarata costituzionalmente illegittima (articolo 9 della legge n. 334 del 1968); tuttavia, al di là delle preoccupazioni in ordine alla incostituzionalità dell'articolo 1, ne può condividere la *ratio* dal punto di vista sociale, trattandosi di disposizione che non danneggia certo i lavoratori.

Quanto all'articolo 2, il relatore Romei ribadisce di essere favorevole alla parificazione dei diritti previdenziali dei lavoratori, purchè ciò non significhi parificazione degli obblighi contributivi a carico delle imprese agricole: in tal caso egli, come relatore e come responsabile del Gruppo democristiano nella Commissione, sarebbe contrario in quanto si tratterebbe di una norma pregiudizievole degli interessi dell'agricoltura e della cooperazione che andrebbero agevolate e non certo gravate di ulteriori oneri sociali.

D'altra parte — prosegue il relatore — limitandosi l'attuale testo dell'articolo 2 a prevedere la parificazione dei diritti previdenziali dei lavoratori a decorrere dal 1983, la norma avrebbe più che altro un valore programmatico e non precettivo. A suo avviso, pertanto, essa andrebbe soppressa ovvero integrata con una delega al Governo ad emanare disposizioni per stabilire le aliquote contributive, prevedere i livelli di fiscalizzazione e gli obblighi delle imprese agricole di cui si parla per ciò che concerne le scritture contabili.

Il sottosegretario Costa, condividendo le preoccupazioni di un ulteriore aggravio di oneri sociali per l'agricoltura, fa presente che l'opportunità di una fiscalizzazione in-

veste ovviamente aspetti finanziari che non è certo possibile risolvere in questa sede. Pur essendo favorevole al testo dell'articolo 1 presentato dal senatore Grazioli, egli conviene sull'opportunità di sopprimere l'articolo 2 e di prendere in considerazione l'ipotesi del relatore Romei in ordine ad una delega al Governo.

Il presidente Toros, riassunti i termini del dibattito e preso atto degli orientamenti del relatore e del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 12 e viene ripresa alle ore 12,25.

Il relatore Romei presenta e illustra un emendamento all'articolo 2 interamente sostitutivo di quello presentato dal senatore Grazioli.

La nuova ipotesi normativa prevede (primo comma) che con decorrenza dall'emanazione dei decreti delegati di cui al successivo comma, i diritti previdenziali ad assistenziali dei lavoratori a tempo indeterminato dipendenti delle imprese agricole associate che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione dei soli prodotti agricoli e zootecnici ottenuti nei fondi propri o delle aziende associate (ivi comprese quelle che abitualmente acquisiscono dal mercato prodotti da trasformare in misura non superiore ad un terzo della produzione complessivamente lavorata) sono parificati a quelli vigenti per i lavoratori dipendenti di imprese industriali e commerciali; dispone inoltre (secondo comma) una delega al Governo per disciplinare (entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge) gli obblighi contributivi a carico delle imprese di cui al primo comma, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) le aliquote contributive devono essere quelle proprie delle imprese del settore agricolo e rapportate ai salari di cui all'articolo 1 della legge n. 153 del 1969, maggiorate del 20 per cento;

b) la differenza tra le aliquote contributive vigenti nel settore industriale e quelle che graveranno sulle imprese e sui lavoratori di cui al primo comma, ai sensi della precedente lettera *a*), dovrà essere posta a carico del bilancio dello Stato previa determinazione del relativo onere da effettuarsi annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria.

La norma prevede infine (terzo comma) che, con decreto del Ministro del lavoro, saranno stabiliti i termini, le modalità e le procedure che le imprese dovranno osservare per quanto attiene all'adempimento degli obblighi contributivi.

Il senatore Antoniazzi precisa che il gruppo comunista mantiene notevoli perplessità sulla soluzione recata dal nuovo articolo 2 proposto dal relatore. Il relatore fa presente che si tratta di una soluzione di compromesso per risolvere equamente un problema che si trascina ormai da quasi 6 anni.

Il Presidente avverte che per gli aspetti finanziari provvederà a trasmettere gli emendamenti del senatore Romei alla 5ª Commissione permanente per il prescritto parere.

L'ulteriore esame del provvedimento viene quindi rinviato ad altra seduta.

« Disposizioni concernenti i trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti nel settore agricolo » (617-ter), d'iniziativa dei senatori Romei ed altri, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprendendosi la trattazione del disegno di legge (rinviata il 16 dicembre scorso) il sottosegretario Costa comunica che il Ministero del tesoro ed il Servizio per i contributi agricoli unificati non hanno ancora fornito i dati necessari in ordine alla quantificazione dell'onere finanziario ed alla relativa copertura.

Seguono brevi considerazioni dei senatori Cazzato e Panico che stigmatizzano ancora una volta il comportamento colpevole del Governo cui va imputato il ritardo nella soluzione del problema oggetto del provvedimento.

Il seguito dell'esame del disegno di legge viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

Presidenza del Presidente
PITTELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria Fontana e per la sanità Magnani Noya e Orsini.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e all'etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE » (1706), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente Pittella comunica il parere contrario della 10ª Commissione. Quindi riferisce alla Commissione esprimendo innanzitutto il personale disagio e rammarico per le difficoltà incontrate nell'applicazione della riforma sanitaria e per il fatto che una normativa varata dal Parlamento è stata di fatto disattesa anche attraverso il modo in cui il Parlamento è stato successivamente investito della problematica relativa alla sua attuazione. Per un senso di responsabilità politica e morale nei confronti della Commissione e del Parlamento, il Presidente relatore affida alla Commissione le sue valutazioni e le sue perplessità sul disegno di legge in titolo. Ricorda poi le varie proroghe dei termini proposte con successivi decreti-legge circa il passaggio delle funzioni dell'Ente nazionale prevenzione infortuni, dell'Associazione nazionale controllo combustione e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alle Unità sanitarie locali ed all'Istituto superiore della Prevenzione e sicurezza del lavoro.

Il relatore quindi illustra il contenuto del decreto-legge n. 660 e le modifiche apportate dalla Camera in sede di conversione. Fa in particolare riferimento all'articolo 1 che nel testo presentato dal Governo prevedeva una ulteriore proroga dell'effettivo esercizio da parte delle Unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni anzidette ed attribuiva provvisorio esercizio delle funzioni omologative al Ministero dell'industria, fino all'entrata in vigore della legge organica sulla materia.

Il relatore osserva, quindi, che la Camera ha profondamente modificato l'articolo 1 in quanto, pur lasciando inalterata la normativa riguardante la proroga dei termini, ha soppresso quella riguardante l'esercizio provvisorio della funzione omologativa da parte del Ministero dell'industria, approvando invece disposizioni in base alle quali il personale degli enti disciolti e del Ministero del lavoro in servizio presso gli uffici delle Direzioni generali e di Roma, che abbia presentato domanda di comando, è assegnato in via temporanea alla Presidenza del Consiglio o all'amministrazione da questa delegata.

Il nuovo testo dell'articolo 1, inoltre, prevede l'attribuzione al Ministero dell'industria del gettito derivante dall'applicazione delle tariffe relative all'attività di controlli e verifiche di apparecchi e degli impianti di combustione in base alle leggi vigenti in materia.

Per il resto, il testo del decreto è rimasto immutato. Tale parte del decreto, prosegue il relatore, ricalcando disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 518, approvato dal Senato (tranne un ulteriore slittamento di termini), può essere accolto a condizione che si tratti effettivamente dell'ultima proroga e che il Governo si impegni al tempestivo recepimento della direttiva della Comunità economica europea in materia di etichettatura.

Ad avviso del relatore può essere accolto poi anche il primo comma dell'articolo 1 in relazione ai chiarimenti che il Governo fornirà circa l'effettiva possibilità che le Unità sanitarie locali e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro dopo il 1° febbraio prossimo esercitino effettiva-

mente le funzioni trasferite dalla legge n. 833 del 1978. Perplessità e dubbi, invece, sorgono, ad avviso del relatore, a proposito delle modificazioni apportate dalla Camera al testo dell'articolo 1 presentato dal Governo, in quanto non si tratta più di pura e semplice proroga ma di innovazioni sostanziali che necessitano di un esame approfondito da parte della Commissione.

Il relatore pertanto invita la Commissione alla riflessione su tali modifiche, si riserva ulteriori valutazioni sulla base di quanto emergerà nel corso del dibattito, e sollecita altresì il Governo a precisare, in attesa di una normativa organica, le procedure transitorie che sostituirebbero nell'immediato la attività omologativa di competenza statale. Il relatore conclude dichiarandosi disponibile a valutare quelle modifiche che la Commissione dovesse ritenere indispensabili per la conversione in legge del decreto-legge n. 660.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore Merzario il quale esprime innanzitutto il proprio disagio per la continua decretazione d'urgenza alla quale fa ricorso il Governo che in successivi decreti-legge non ha soltanto proposto pure e semplici proroghe ma di volta in volta ha tentato di immettere disposizioni che disciplinavano in maniera nuova la materia della prevenzione. Accennando all'esistenza di conflitti tra Ministeri in materia di prevenzione ed ai tentativi di eliminare tale materia dalla riforma sanitaria, il senatore Merzario ritiene giuste le perplessità del relatore e propone di approvare solo la parte del decreto numero 660 riguardante la proroga dei termini, dal momento che le modifiche apportate dalla Camera sono rilevanti e necessitano di un approfondito esame che l'esiguo tempo a disposizione non permette di svolgere.

Accede alla proposta del senatore Merzario il senatore Ciacci e quindi il senatore Bellinzona chiede al rappresentante del Governo se le Unità sanitarie locali e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro saranno effettivamente in grado dopo il 1° febbraio di svolgere le funzioni loro affidate dalla legge n. 833 del 1978.

Ha quindi la parola il Sottosegretario Orsini.

Egli ricorda innanzi tutto le disposizioni della legge n. 833 del 1978 circa la competenza dello Stato in materia di omologazione; accenna quindi all'*iter* seguito alla Camera del decreto n. 660 precisando che si tratta di una disciplina temporanea in quanto disposizioni organiche in materia sono contenute in un disegno di legge già presentato all'altro ramo del Parlamento.

Il rappresentante del Governo inoltre sottolinea che la mancata conversione del decreto rischia di determinare un vuoto normativo in materia di omologazione, precisando altresì che le difficoltà incontrate per il trasferimento delle funzioni dell'Associazione Nazionale Controllo Combustione sono anche dovute al fatto che tale ente è l'unico tra quelli disciolti i cui compiti sono stati affidati a diversi livelli istituzionali. Il sottosegretario Orsini non è in grado di garantire che dopo il 1° febbraio prossimo le funzioni trasferite in base alla legge n. 833 del 1978 potranno essere ugualmente esercitate dai nuovi organismi anche se l'impostazione del provvedimento governativo tende a tale fine.

Ha quindi la parola il senatore Forni il quale osserva che i punti di riferimento normativo sono l'articolo 6 della legge n. 833 del 1978 e il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 332 Il senatore Forni ricorda quindi la serie dei decreti-legge emanati dal Governo fino al decreto-legge n. 518, con la cui conversione venne approvata dal Senato.

Saggezza avrebbe voluto, continua il senatore Forni, che il decreto n. 660 fosse di identico contenuto al decreto-legge n. 518 che aveva ricevuto l'approvazione di un ramo del Parlamento.

Invece il decreto-legge n. 660 contiene ulteriori disposizioni che hanno bisogno di un attento ed approfondito esame. Pertanto ad avviso del senatore Forni occorre accogliere soltanto il primo e l'ultimo comma dell'articolo 1 del testo del decreto, sopprimere gil altri commi dello stesso articolo e non accogliere le modificazioni apportate dalla Camera, ritenendosi sufficiente a disciplinare la fase transitoria le disposizioni del decreto-legge n. 169 convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 332. Su quest'ultimo pun-

to il senatore Forni chiede chiarimenti al rappresentante del Governo.

Sono anche da accogliere, ad avviso del senatore Forni, gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 660. La modifica proposta pone un problema di tempi alla Camera la quale, volendo, ad avviso dell'oratore è in grado, nei termini, di convertire il decreto-legge n. 660. In caso contrario il Governo potrebbe emanare un nuovo decreto di proroga.

Il Presidente relatore, quindi, aderisce alla proposta formulata dal senatore Forni sulla base della applicabilità delle disposizioni della legge n. 332 per la disciplina della fase transitoria, mentre il sottosegretario Fontana dichiara di rimettersi alle deliberazioni della Commissione.

Quindi, dopo altri interventi, dei senatori Merzario, Bellinzona e Forni, la Commissione accoglie all'unanimità un emendamento inteso a sopprimere sia le modificazioni apportate dalla Camera all'articolo 1 del testo presentato dal Governo sia i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 nel testo presentato dal Governo.

La Commissione quindi dà mandato al relatore di riferire in Assemblea sull'accoglimento del disegno di legge di conversione con le modifiche testè approvate, autorizzandolo alla relazione orale.

La seduta viene sospesa alel ore 17,50 ed è ripresa alle ore 19,15.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, concernente la disciplina del prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico » (1211), d'iniziativa dei senatori Melandri ed altri

« Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme su prelievi dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico » (1496)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso il 13 gennaio.

In riferimento al disegno di legge n. 1496, il presidente Pittella comunica di aver richiesto, secondo le indicazioni avute dalla Commissione, chiarimenti alla Presidenza del Senato circa le possibili difformità, fra testo presentato e testo approvato dal Consiglio dei ministri. Al riguardo la Presidenza del Senato ha certificato che lo stampato in questione corrisponde esattamente all'originale pervenuto al Senato, precisando altresì che le vicende attinenti a tale documento nelle fasi previe rispetto a quella di presentazione al Senato riguardano esclusivamente il Governo. Nel caso in cui il Governo — precisa la Presidenza del Senato — riconosca che, sia pure per un errore materiale, sussistano difformità tra il testo approvato dal Consiglio dei ministri e quello presentato al Senato, la Commissione dovrà senz'altro interrompere la discussione ed invitare il Governo a presentare — previo ritiro di quello in esame — un nuovo disegno di legge il cui testo sia conforme a quello deliberato dal Consiglio dei ministri.

Il presidente Pittella dà inoltre notizia che, della vicenda, il Presidente del Senato si è fatto doverosamente carico di informare il Presidente del Consiglio.

Prende atto la Commissione, ed il seguito dell'esame viene rinviato.

Segue un intervento del sottosegretario Magnani Noya: riconosce l'esistenza di difformità fra testo approvato dal Consiglio dei ministri e testo trasmesso al Senato, spiega che esse sono da attribuirsi ad errore materiale degli uffici ministeriali ed avverte che, conseguentemente, il disegno di legge n. 1496 dovrà essere ritirato, mentre, con le dovute procedure, l'atto sostitutivo verrà nuovamente presentato alle Camere.

Prende atto la Commissione, il Presidente relatore invita il rappresentante del Governo a far sì che il nuovo provvedimento venga presentato al Senato, onde non vada perduto il lavoro finora svolto dalla Commissione, ed il seguito dell'esame viene rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 21 gennaio, alle ore 16, per l'esame (in sede referente), del disegno di legge n. 1716, recante la conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678.

La seduta termina alle ore 19,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

Presidenza del Presidente
ARIOSTO

La seduta inizia alle ore 14,45.

Dopo le comunicazioni del Presidente, la Commissione ascolta l'ingegner Filippo Fratalocchi, Vice Presidente dell'ANIE (Associazione nazionale industrie elettroniche ed elettrotecniche) e Presidente dell'Elettronica S.p.A. e i comandanti Enzo Brancaccio e Giuseppe De Michele, rispettivamente Segretario del Gruppo XIV (elettronica professionale) e dirigente responsabile del settore difesa del medesimo Gruppo XIV dell'ANIE. Pongono domande gli onorevoli deputati Cicciomessere, Cerquetti e Tassone, l'onorevole senatore Fallucchi ed il Presidente Ariosto.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

La Commissione procede alla votazione. Risulta eletto Segretario il senatore Pietro Pinna.

La seduta termina alle ore 17,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Vernaschi, ha adottato la seguente deliberazione sul testo proposto dalla 2ª Commissione permanente per il sottoindicato disegno di legge all'esame innanzi:

all'Assemblea:

1412, 1549, 1562-A — « Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale »: *parere favorevole.*

La Sottocommissione ha inoltre adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

1571 — « Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana »: *parere favorevole*;

alla 3ª Commissione:

1644 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda Convenzione CEE-ACP firmato a Lomé il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con atto finale e dichiarazioni, dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), nonchè dell'Accordo che modifica l'Accordo interno del 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980 e a Bruxelles il 16 dicembre 1980 »: *parere favorevole*;

alla 5ª Commissione:

1694 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (secondo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

1695 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (terzo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

1707 — « Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali », approvato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla Commissione plenaria*;

alla 6ª Commissione:

143 — « Integrazione dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, riguardante le condizioni per il riconoscimento agli orfani inabili del diritto alla pensione di riversibilità », d'iniziativa del senatore D'Amico: *parere favorevole;*

1019 — « Inquadramento nel personale non di ruolo del Ministero delle finanze del personale assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 », d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri: *rimessione alla Commissione plenaria;*

1154 — « Modifiche ed integrazioni delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 », d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri: *parere favorevole;*

1225 — « Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

1601 — « Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980 »: *rinvio dell'emissione del parere;*

1690 — « Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, concernente disposizioni in materia di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 8ª Commissione:

1593 — « Ulteriore proroga del termine relativo alle espropriazioni ed all'esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova di cui alla legge 10 maggio 1970, n. 326, di integrazione alle disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693, nonchè alle correlative disposizioni del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, concernente la costituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova », d'iniziativa dei senatori Pastorino ed altri: *parere favorevole;*

1626 — « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri, e Pernice ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 10ª Commissione:

238 — « Riforma del sistema di controllo dei prezzi », d'iniziativa dei senatori Spano ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

291-*bis*, 1115, 1229, 1263, 1319 — in materia di riforma del controllo dell'attività assicurativa: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti su testo unificato proposto da Sottocommissione dell'anzidetta 10ª Commissione;*

428 — « Nuova disciplina del sistema di controllo dei prezzi e degli interventi a difesa dei consumatori », d'iniziativa dei senatori Pollidoro ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

1573 — « Legge-quadro per la programmazione del settore distributivo », d'iniziativa dei senatori Spano ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 12ª Commissione:

1551 — « Norme sulla sperimentazione clinica di prodotti farmaceutici », d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

1706 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e all'etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE», approvato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla Commissione plenaria.*

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO E982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Vice Presidente della Commissione Rosi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

1694 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per

l'anno finanziario 1981 (secondo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

1695 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (terzo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

DIFESA (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Giust, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

1694 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (secondo provvedimento) », *approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;*

alla 8ª Commissione:

1480 — « Isttiuzione dell'Azienda autonoma per l'aviazione civile »: *rinvio dell'emissione del parere.*

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

1702 — « Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 » approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 3ª Commissione:

1644 — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'adesione dello Zimbabwe alla seconda Convenzione CEE-ACP, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica, con atto finale e dichiarazioni, dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), nonchè dell'Accordo che modifica l'Accordo interno del 20 novembre 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Lussemburgo il 4 novembre 1980, e a Bruxelles il 16 dicembre 1980 »: *parere favorevole.*

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Berlanda, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

1694 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (secondo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

1695 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per

l'anno finanziario 1981 (terzo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

1707 — « Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 8ª Commissione:

1626 — « Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'inziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri e Pernice ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

1698 — « Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 11ª Commissione:

1683 — « Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Schiano, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

1702 — « Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti.*

alla 5ª Commissione:

1707 — « Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

INDUSTRIA (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Forma, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

1694 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (secondo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

1695 — « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (terzo provvedimento) », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 12ª Commissione:

1706 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e all'etichettatura di prodotti alimentari secondo la di-

rettiva CEE », approvato dalla Camera dei deputati: *parere contrario.*

LAVORO (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Toros, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 12ª Commissione:

1706 — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e all'etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Giovedì 21 gennaio 1982, ore 11

1ª (Affari costituzionali)

Giovedì 21 gennaio 1982, ore 12

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5ª (Bilancio)

Giovedì 21 gennaio 1982, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, concernente cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge (1661).
- Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM per il triennio 1981-83 (1435).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (1715), (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 21 gennaio 1982, ore 9

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- PASTORINO ed altri. — Ulteriore proroga del termine relativo alle espropriazioni ed all'esecuzione delle opere di sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno in Genova di cui alla legge 10 maggio 1970, n. 326, di integrazione alle disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693, nonchè alle correlative disposizioni del testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, concernente la costituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova (1593).
- Deputati MARZOTTO CAOTORTA ed altri. — Modifiche ad alcuni articoli del

Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonchè alla legge 27 novembre 1980, n. 815 (1537) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (1698).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Agevolazioni ai turisti stranieri in materia di pedaggi autostradali (1487).

9ª (Agricoltura)

Giovedì 21 gennaio 1982, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CIPELLINI ed altri. — Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (179).
- MAZZOLI. — Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali (209).
- Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali (711).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. — Norme per il trasferimento alle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte delle funzioni amministrative per la gestione unitaria del parco nazionale del Gran Paradiso (1036).
- MODICA ed altri. — Norme sui parchi e le riserve naturali (1049).

— e del voto (n. 68) della Regione Emilia-Romagna attinente ai suddetti disegni di legge.

II. Esame dei disegni di legge:

- Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (1291).
- Disposizioni integrative per il pagamento dell'indennità di esproprio e per la disciplina del rapporto di assegnazione in materia di riforma fondiaria nonchè per il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato agli enti regionali di sviluppo agricolo (1067).
- Concessione di un contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (1672) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10ª (Industria)

Giovedì 21 gennaio 1982, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva (1104).
- POLLIDORO ed altri. — Disciplina della programmazione commerciale, norme-quadro per i mercati all'ingrosso e interventi per la ristrutturazione del settore distributivo (887).
- SPANO ed altri. — Norme sull'attività legislativa, programmatoria e amministrativa in materia di consumi e per la difesa dei diritti dei consumatori (1326).
- SPANO ed altri. — Legge-quadro per la programmazione del settore distributivo (1573).
- Riordino della legislazione riguardante il settore commerciale (1705).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPANO ed altri. — Riforma del sistema di controllo dei prezzi (238).
- POLLIDORO ed altri. — Nuova disciplina del sistema di controllo dei prezzi e degli interventi a difesa dei consumatori (428).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- de' COCCI ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sull'esercizio delle assicurazioni private contro i danni (291-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 6, 7 e 8 dal disegno di legge n. 291*).
- SPANO ed altri. — Riforma dell'organo di vigilanza sulle assicurazioni (1115).
- GUALTIERI e PINTO. — Istituto dell'Ispettorato per il controllo sulle assicurazioni (ISCOA) (1229).
- FELICETTI ed altri. — Riorganizzazione della direzione della vigilanza e del controllo sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (1263).
- de' COCCI ed altri. — Riforma della vigilanza e del controllo sulle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa (1319).

* * *

Esame, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, della relazione della Corte dei conti sul seguente ente sovvenzionato dello Stato:

- Ente nazionale per la cellulosa e la carta (esercizi finanziari 1977-78) (*Doc.* XV, n. 27).

* * *

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione del mercato degli idrocarburi: esame del documento conclusivo.

12ª (Igiene e sanità)

Giovedì 21 gennaio 1982, ore 16

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, concernente il blocco degli organici delle unità sanitarie locali (1716) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona

Giovedì 21 gennaio 1982, ore 11

Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa

Giovedì 21 gennaio 1982, ore 9

Licenziato per la stampa dalle Commissioni parlamentari alle ore 0,15 del giorno 21-1-1982